



Sent.- Ord. n. 54/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA

Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO

Componente

Dott.ssa Elisabetta CONTE

Componente relatore

pronuncia la seguente

SENTENZA-ORDINANZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 13699 del
registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei
conti per la regione Umbria

nei confronti di:

1. [OMISSIS] [OMISSIS] (*c.f.: [OMISSIS]*), nato a Roma il
[omissis], ivi residente, Via [omissis] [omissis], n. [omissis], rappresentato e
difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Prof. Luisa
Torchia e Gabriele Sabato, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi
pec: *luisatorchia@ordineavvocatiroma.org* e *gabrielesabato@ordineavvocatiroma.org*;

2. [OMISSIS] [OMISSIS], (*c.f.: [OMISSIS]*) nato a Roma il
[omissis] e residente in [Omissis] ([OMISSIS]), Via [Omissis], n. [Omissis],
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
Francesco Alessandro Magni e Pier Paolo Davalli, elettivamente
domiciliato presso gli indirizzi pec: *pierpaolo.davalli@avvocatiperugiapec.it*

e francescoalelessandromagni@ordineavvocatiroma.org;

3. [OMISSIS] [OMISSIS] (c.f.: [OMISSIS]), nato a Roma il [omissis], ivi residente, Via [Omissis] [Omissis], n. [omissis], rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Filippo Lattanzi e Livia Marafioti, elettivamente domiciliato in Roma presso lo Studio LCA-amm., Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n. 47, nonché presso gli indirizzi pec: filippolattanzi@ordineavvocatiroma.org e liviamarafioti@ordineavvocatiroma.org;

4. [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] (c.f.: [OMISSIS]), nato ad [Omissis] ([OMISSIS]) il [omissis], residente in [Omissis], Via [Omissis], n. [omissis], rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Tagliaferri, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Firenze, Via degli Artisti, n. 20, pec: riccardotagliaferri@pec.ordineavvocatifirenze.it;

5. [OMISSIS] [OMISSIS] (c.f.: [OMISSIS]), nato a Roma il [omissis] ed ivi residente, Viale [Omissis] [Omissis], n. [omissis], rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Tagliaferri ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, in Firenze, Via degli Artisti, n. 20, pec: riccardotagliaferri@pec.ordineavvocatifirenze.it;

6. [OMISSIS] [OMISSIS] (c.f.: [OMISSIS]), nato a [Omissis] il [omissis], residente in [Omissis], Via [Omissis] [Omissis], n. [Omissis], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfredo Biagini e Michele Tavazzi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alfredo Biagini in Venezia, Via Ancona, n. 26, pec: alfredobiagini@ordineavvocatiroma.org;

7. [OMISSIS] [OMISSIS] (c.f.: [OMISSIS]), nato a [Omissis] il [omissis], residente in [Omissis], Via [Omissis] [Omissis], n. [omissis], rappresentato

	e difeso dall'Avv. Lorenzo Locatelli, elettivamente domiciliato presso il	
	suo Studio in Padova, Galleria A. De Gasperi, n. 4, pec:	
	<i>lorenzo.locatelli@ordineavvocatipadova.it;</i>	
	8. [OMISSIS] [OMISSIS] (c.f.: [OMISSIS]), nato a	
	[Omissis] il [omissis], residente in [Omissis] ([OMISSIS]), Via [Omissis] [Omissis], n. [Omissis],	
	rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Tagliaferri, elettivamente	
	domiciliato presso il Suo studio in Firenze, Via degli Artisti, n. 20, pec:	
	<i>riccardotagliaferri@pec.ordineavvocatifirenze.it;</i>	
	9. [OMISSIS] [OMISSIS] (c.f.: [OMISSIS]), nato a [Omissis]	
	il [omissis], ivi residente, Via [Omissis] [Omissis], n. [Omissis], rappresentato	
	e difeso dagli Avv.ti Harald Bonura, prof. Giuliano Fonderico, prof.	
	Mauro Renna, Nicola Sabbini e Rebecca Santoro, elettivamente	
	domiciliato presso lo studio Bonura-Fonderico in Roma, Corso Vittorio	
	Emanuele II, n. 173, pec: <i>haraldmassimo.bonura@pec.ordineavvocaticatania.it;</i>	
	<i>giulianofonderico@ordineavvocatiroma.org; mauro.renna@milano.pecavvocati.it;</i>	
	<i>nicola.sabbini@milano.pecavvocati.it; rebecca.santoro@ordavvole.legalmail.it;</i>	
	10. [OMISSIS] [OMISSIS] (c.f.: [OMISSIS]), nato a [Omissis] il	
	[omissis], ivi residente, Via [Omissis] [Omissis] [Omissis], n. [Omissis],	
	rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Annoni ed elettivamente	
	domiciliato presso il Suo Studio in Roma, Via Udine, n. 6 e l'indirizzo	
	pec: <i>marcoannoni@ordineavvocatiroma.org.</i>	
	VISTO l'atto di citazione.	
	ESAMINATI gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI , nella pubblica udienza del giorno 16.04.2025, svoltesi con	
	l'assistenza del Segretario dott.ssa Elisabetta Bodo, il PM nella persona	
	3	

	del S.P.G. Enrico Amante, gli avv.ti Luisa Torchia e Gabriele Sabato per	
	il convenuto [Omissis] [Omissis]; Filippo Lattanzi nell'interesse di [Omissis]	
	[Omissis]; Alfredo Biagini per il convenuto [Omissis] [Omissis]; Marco	
	Annoni per il convenuto [Omissis] [Omissis]; Riccardo Tagliaferri per i	
	convenuti [Omissis] [Omissis], [Omissis] [Omissis] [Omissis] e [Omissis]	
	[Omissis]; Pierpaolo Davalli e Francesco Alessandro Magni per il	
	convenuto [Omissis] [Omissis]; Harald Bonura e Salvo Restuccia, in	
	sostituzione su delega in atti dell'Avv. Giuliano Fonderico, per il	
	convenuto [Omissis] [Omissis].	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. - Con atto di citazione depositato in data 21.10.2024, la Procura	
	regionale ha convenuto in giudizio i soggetti indicati in epigrafe per	
	sentirli condannare a risarcire, in favore di ANAS S.p.A. (<i>di seguito anche</i>	
	<i>ANAS</i>), i danni asseritamente prodotti nella somma complessiva di €	
	8.122.761,33.	
	Tale danno si sarebbe prodotto in esito al riappalto dei lavori per il	
	completamento della variante alla S.S. 318 di Valfabbrica, 5° lotto, 1°	
	stralcio, affidato alla società Carena S.p.A. con contratto del 19.04.2010	
	per un importo complessivo di € 36.271.222,00 e, più in particolare, in	
	considerazione delle gravi carenze e omissioni occorse nella redazione	
	e validazione del progetto esecutivo, dell'inidonea attività di direzione	
	e controllo sulle lavorazioni, nonché dell'illecita rinuncia alla penale	
	contrattualmente dovuta dall'appaltatore per i ritardi accertati nella	
	conclusione delle opere. Il danno contestato veniva articolato in due	
	4	

	diversi voci:	
	- una prima, pari ad € 3.728.388,00, relativa alla carente progettazione	
	posta a base di gara ed alla negligente conduzione e sorveglianza	
	dell'appalto da parte degli organi della stazione appaltante a ciò	
	preposti, calcolata in via equitativa <i>ex art.</i> 1226 c.c. nella misura dei 2/3	
	di quanto riconosciuto a Carena S.p.A. in esito alla transazione	
	intervenuta a tacitazione delle pretese dalla stessa avanzate. Tale quota	
	di danno veniva contestata, a titolo di colpa grave, ai Progettisti	
	([Omissis] e [Omissis]), ai RUP ([Omissis], [Omissis], [Omissis] [Omissis,	
	[Omissis] e [Omissis]) e ai Direttori dei lavori ([Omissis] e	
	[Omissis];	
	- una seconda quota, pari ad € 4.394.373,33, relativa alla disapplicazione	
	integrale della penale prevista dal contratto in caso di ritardo nella	
	consegna dell'opera, calcolata in misura della mancata entrata registrata	
	da ANAS S.p.A. a seguito della non intervenuta escussione di detta	
	penale, prevista contrattualmente in misura massima pari al 10% del	
	valore del contratto. Tale quota di danno veniva addebitata, a titolo di	
	dolo, in via solidale e per l'intero, a carico di [Omissis] [Omissis]	
	(Direttore dei lavori <i>pro tempore</i>), [Omissis] [Omissis] (RUP <i>pro</i>	
	<i>tempore</i>) e [Omissis] [Omissis] (Amministratore delegato e Direttore	
	generale di ANAS S.p.A.), ovvero, in subordine, a titolo di	
	corresponsabilità parziaria pro quota gravemente colposa, nella misura	
	di € 2.197.186,665 quanto a [Omissis] [Omissis] e di € 1.098.593,3325,	
	ciascuno, quanto a [Omissis] [Omissis] e [Omissis] [Omissis].	
	In relazione alla posta di danno pari a € 4.394.373,33, la Procura aveva	
	5	

	altresì richiesto, contestualmente all'atto di citazione e nei soli confronti	
	dei convenuti [Omissis], [Omissis] e [Omissis], la misura	
	cautelare del sequestro conservativo, autorizzato con decreto emesso il	
	25.10.2024 dal Presidente di questa Sezione, poi revocato con ordinanza	
	n. 17 del 23.12.2024, avverso cui è stato proposto reclamo dalla Procura,	
	parzialmente accolto con ordinanza n. 2 del 31.01.2025, che ha	
	confermato la misura cautelare nei soli confronti dei convenuti [Omissis] e	
	[Omissis].	
	II. - L'indagine dell'Ufficio requirente prendeva l'avvio da una	
	segnalazione ricevuta dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)	
	che, in data 28.04.2021, trasmetteva la propria delibera n. 264 del	
	09.03.2021 nella quale si rilevavano <i>"profili di anomalia"</i> nell'ambito	
	dell'esecuzione dell'appalto in questione – evidenziabili in ritardi ed	
	approssimazioni nella gestione degli atti d'appalto e delle tempistiche	
	occorse per l'ultimazione dei lavori, ravvisando una deficitaria attività	
	di verifica nel corso della esecuzione delle opere. Si censurava, altresì,	
	la disapplicazione della penale in difformità delle prescrizioni	
	contrattuali e dei principi di cui all'art. 145 del d.P.R. 207/2010.	
	L'appalto in esame riguardava il completamento di circa 3,8 km del	
	tratto in variante dalla S.S. n. 3 bis "Tiberina" SGC E/45 in località	
	Lidarno o Schifanoia, già in parte realizzato da un pregresso	
	aggiudicatario; la consegna dei lavori avveniva in data 17.06.2011, con	
	termine ultimo per l'esecuzione inizialmente fissato al 03.11.2013.	
	II.a. - Il progetto esecutivo dell'appalto veniva elaborato dalla Direzione	
	centrale progettazione di ANAS, sottoscritto dall'ing. [Omissis]	
	6	

[Omissis] in qualità di progettista ed approvato dal C.d.A. di ANAS il 17.12.2008; il Dott. [Omissis] [Omissis], geologo dipendente di ANAS, sottoscriveva gli elaborati geologici, mentre la progettazione veniva validata dal RUP *pro tempore*, ing. [Omissis] [Omissis]. Secondo la progettazione del 2008 posta a base del riappalto, il tratto in corso di ultimazione avrebbe dovuto essere collegato con la viabilità ordinaria (S.S. n. 318) attraverso una bretella di raccordo. La Procura attrice, inoltre, specificava che buona parte dei terreni interessati dall'infrastruttura in corso di realizzazione versavano, al momento della redazione della progettazione, in stato di illecita occupazione da parte di ANAS: ciò in quanto i termini delle procedure ablatorie, pur prorogati, erano decaduti.

II.b. -Nel corso degli anni 2011-2013 venivano adottati dalla Direzione dei lavori, affidata inizialmente (*fino al 01.11.2015*) all'ing. [Omissis], con il visto del RUP, ing. [Omissis], sei ordini di servizio (ods), con cui venivano rilevate alcune criticità – in parte connesse a fenomeni di instabilità dei fronti di scavo – emerse nel corso dell'esecuzione dell'appalto, la cui risoluzione veniva prevista tramite inserimento delle relative lavorazioni in una redigenda perizia di variante tecnica (PVT). Con il sesto ods, del 28.02.2013, veniva decisa dalla Direzione lavori, peraltro, l'esecuzione di opere estranee alla progettazione inizialmente appaltata (*esecuzione delle fondazioni e delle pile anche della seconda carreggiata del viadotto "Tre Vescovi"*).

II.c. - Il 21.03.2013 il Responsabile del procedimento, ing. [Omissis], redigeva la prima PVT (n. 2001), comportante un incremento dei costi

dell'appalto per complessivi € 5.932.587,21. In tale PVT confluivano, riporta la Procura, le lavorazioni già ingiunte a Carena S.p.A. con i pregressi ordini di servizio *supra* richiamati.

La perizia di variante n. 2001 veniva approvata in data 03.07.2013 e comportava, oltre al predetto incremento di spesa, la concessione di una proroga di 180 giorni per l'esecuzione delle maggiori e variate lavorazioni, fissando il nuovo termine di ultimazione dell'opera appaltata per il giorno 02.05.2014. Tra le variazioni apportate con la PVT in discorso, peraltro, veniva eliminata la realizzazione della bretella di collegamento con la S.S. n. 318, già prevista nell'originario progetto affidato all'esecuzione di Carena S.p.A., elidendo, quindi, l'autonomo collegamento con la viabilità ordinaria e correlando la fruizione del nuovo tratto stradale al completamento ed all'apertura al traffico del lotto viciniore, affidato a diverso operatore.

II.d. - Un ulteriore prolungamento dei tempi di conclusione dei lavori era dettato dalla sospensione del contratto disposta dal Tribunale di Genova in esito alla presentazione, da parte della società appaltatrice, di ricorso per ammissione al concordato preventivo, cui seguiva l'omologazione. Con accordo del 13.03.2014, sottoscritto dal Presidente di ANAS S.p.A. e da Carena S.p.A., preventivamente autorizzato dal Tribunale Fallimentare, si prevedeva, tra l'altro, una proroga dei tempi contrattuali, con fissazione del termine di ultimazione al 27.08.2014.

II.e. - In data 16.12.2014 veniva sottoscritto il secondo atto aggiuntivo (*il primo era stato sottoscritto in data 20.03.2012 in conseguenza di un errore nell'indicazione dei prezzi offerti in sede di gara*). Tuttavia, l'esecuzione di

gran parte delle opere variate con la prima PVT, approvata in data 03.07.2013, era stata già ordinata all'impresa con gli ordini di servizio da n. 2 a n. 7.

II.f. - Successivamente, in data 20.01.2015, Carena S.p.A. trasmetteva ad ANAS S.p.A. una richiesta di sospensione dei lavori, rappresentando di aver già segnalato, a decorrere dal 2013, alcune criticità realizzative, dettate dalla presenza di un movimento franoso, che impediva la prosecuzione di alcune lavorazioni. In relazione a tanto, con l'ottavo ods, del 16.03.2015, a firma della D.L. (*ing. [Omissis]*), con il visto del R.U.P. (*ing. [Omissis]*) e con il "sollecito ultimazioni lavori" sottoscritto dal medesimo R.U.P. e dal Capo compartimento (*ing. [Omissis]*), veniva ingiunto a Carena S.p.A. di "*procedere con i lavori senza ulteriore indugio*".

II.g. - In data 05.05.2015 interveniva, poi, il nono ods (*al pari di tutti i precedenti, adottato dalla Direzione dei lavori, affidata inizialmente all'ing. [Omissis], con il visto del RUP, ing. [Omissis]*) con cui si riteneva tecnicamente perseguibile l'ultimazione dei lavori nel mese di settembre 2015. Decorso due mesi, in data 14.07.2015, veniva formulata dalla Società Carena la richiesta di una seconda perizia di variante tecnica, motivata sul presupposto che "*nel corso dei lavori si sono evidenziate ulteriori esigenze di integrazione delle originarie previsioni progettuali*", comportanti l'introduzione di n. 13 nuovi prezzi e un incremento del costo complessivo dell'appalto di ulteriori € 1.739.924,17 nonché "*un [maggior] tempo di esecuzione di 160 giorni naturali e consecutivi*". Tali previsioni confluivano nella seconda PVT, approvata in data 24.07.2015, e le variate lavorazioni venivano ingiunte

all'appaltatrice con ordine di servizio n. 10 del 27.07.2015.

II.h. - In data 07.04.2016 veniva sottoscritto il terzo atto aggiuntivo, con cui si pattuivano i lavori previsti con la seconda PVT, rispetto ai quali veniva concordato un incremento del valore del contratto sino a € 43.943.733,38 e un periodo di 160 giorni per la realizzazione degli stessi, fermo restando, per il resto, il termine del 27.08.2014.

II.i. - I lavori si concludevano in data 27.07.2016, con un ritardo di 700 gg. per le lavorazioni il cui termine di ultimazione era fissato per il 27.08.2014, e con un ritardo di 206 gg., per le lavorazioni ricomprese nella seconda perizia di variante (*il cui termine di ultimazione era fissato per il 03.01.2016*).

II.1. - La Direzione lavori, con certificato di ultimazione dei lavori del 28.07.2016, concedeva *ex art.* 199, c. 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, sessanta giorni per ulteriori lavorazioni di modesta entità, che avrebbero pertanto dovuto essere terminate in data 27.09.2016, nonché dichiarava che, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dei lavori, oltre il termine contrattuale, sarebbe stata applicata la penale ai sensi delle previsioni contrattuali. Per effetto del ritardo, la quantificazione della penale dovuta secondo le previsioni contrattuali era pari al 10% dell'importo complessivo delle lavorazioni (€ 4.394.373,33).

II.m. - Dopo la fine delle lavorazioni, ANAS disponeva una terza perizia di variante tecnica (n. 79 del 15.09.2016) motivata dalla “*necessità di garantire la piena funzionalità dell’opera e la sicurezza per la circolazione stradale*”, in cui si prevedeva lo stralcio di alcune lavorazioni senza

alterazione dell'importo contrattuale complessivo, essendo stato compensato il nuovo maggiore costo con lo stralcio di alcune opere inizialmente previste. La terza PVT comportava l'introduzione di 13 nuovi prezzi, per un maggior importo delle lavorazioni pari a € 373.184,91. I lavori variati venivano ingiunti a Carena S.p.A. con ordine di servizio n. 12 dell'8.07.2016 *(a firma della D.L., ing. [Omissis], con il visto del R.U.P. ing. [Omissis] [Omissis])*, intervenuto, tuttavia, prima che la terza PVT fosse stata formalmente approvata. A seguito di tale ods, anche in attesa, appunto, della formale approvazione della PVT, la stazione appaltante sospendeva ogni attività, fino al 2019, quando, con nota del 16 gennaio, il R.U.P. disponeva che *"il Direttore dei lavori Ing. [Omissis] [Omissis], riprenda le attività di pertinenza, procedendo alla redazione dell'ultimo SAL e conseguentemente dello Stato finale dei lavori in oggetto"*.

II.n. - L'emissione del conto finale avveniva il 12.09.2019, con relativa relazione di accompagnamento a firma del Direttore Lavori ing. [Omissis] con il visto del R.U.P. ing. [Omissis]. La visita finale dell'Organo di collaudo veniva effettuata il 29.03.2021.

II.o. - Nel corso dei lavori l'appaltatore aveva iscritto sugli atti contabili per lavori a tutto l'8.06.2016, n. 32 riserve, per un importo complessivo di € 47.719.224,00 e richiesto n. 220 giorni di proroga per andamento stagionale sfavorevole, petizioni, queste, poste a base dell'atto di citazione, notificato in data 04.05.2016, con cui Carena S.p.A. conveniva in giudizio ANAS S.p.A.. Al riguardo, il Responsabile del procedimento avviava l'iter di accordo bonario ex art. 240 d.lgs. n. 163/2006: conseguentemente, veniva nominata apposita Commissione. Le riserve

	oggetto della proposta di accordo bonario venivano esaminate	
	nell'ambito del "Piano straordinario di componimento del contenzioso	
	giudiziale e stragiudiziale" di ANAS, all'esito del quale ne venivano	
	riconosciute alcune, per il complessivo importo di € 2.671.588,25 e 84	
	giorni quale maggior tempo suppletivo per andamento stagionale	
	sfavorevole.	
	II.p. - Con nota del 16.04.2018, l'appaltatore proponeva ad ANAS S.p.A.	
	la definizione transattiva della controversia mediante corresponsione	
	della somma di € 6.987.190,17, oltre a € 359.498,76 per interessi e	
	rivalutazione monetaria, a completa tacitazione delle riserve nn. 3, 4, 5,	
	7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	
	iscritte ed aggiornate fino al SAL n. 22 per lavori a tutto il 15.09.2016 e	
	disapplicazione della penale da ritardo maturata, stante la non	
	imputabilità all'impresa del tardivo adempimento.	
	ANAS S.p.A., pertanto, avviava un supplemento di istruttoria, all'esito	
	del quale riteneva proponibile il riconoscimento in favore	
	dell'appaltatore dell'importo ulteriore di € 5.592.583,07 e la protrazione	
	del tempo contrattuale di 514 gg. (<i>dei quali 113 per andamento stagionale</i>	
	<i>sfavorevole; rif.: la delibera 18 del 06.06.2018 della Commissione tecnica di</i>	
	<i>ANAS</i>). La Commissione, tuttavia, non prendeva posizione sulla	
	richiesta di disapplicazione della penale. Anche i legali interni di ANAS	
	S.p.A. si pronunciavano favorevolmente sulla proposta di accordo	
	formulata nella deliberazione della Commissione citata, ma anch'essi	
	non si esprimevano esplicitamente sulla richiesta di disapplicazione	
	della penale. A favore della stessa, invece, si pronunciavano - in	
	12	

	momento e in contesti differenziati (<i>cfr. infra, in DIRITTO</i>) - il Direttore	
	dei lavori [Omissis], la Commissione di collaudo e il RUP	
	[Omissis], altresì convenendo che il termine di conclusione dei	
	lavori fosse da considerarsi unico e coincidente con il 03.01.2016 e non	
	referito alle sole lavorazioni di cui alla seconda PVT, in considerazione	
	della stretta connessione tra le stesse e quelle principali; evidenziandosi,	
	al riguardo, l'asserita insussistenza di un concreto interesse della	
	stazione appaltante al rispetto dei (minori) tempi contrattuali, stante	
	l'avvenuta ultimazione delle lavorazioni contestualmente ai lotti	
	limitrofi.	
	II.q. - Nell'ambito della procedura conciliativa interveniva ANAC, ai	
	sensi dell'art. 49, comma 7, del D.L. n. 50 del 2017, a norma del quale	
	l'Autorità verifica in via preventiva, ai sensi dell'articolo 213, c. 1 del	
	d.lgs. n. 50/2016, la correttezza della procedura adottata da ANAS	
	S.p.A. per la definizione degli accordi bonari e/o delle transazioni. In	
	tale ambito, ANAC formulava alcune osservazioni con nota del	
	03.07.2019 in relazione alla prevista disapplicazione della penale,	
	ritenendo opportuno che si esprimessero sulla questione anche gli altri	
	organi coinvolti, non ritenendo in tal senso dirimenti i pareri espressi	
	dal Direttore dei lavori, ing. [Omissis], e dalla Commissione di	
	collaudo, in quanto antecedenti alla richiesta di disapplicazione della	
	penale dell'impresa avanzata in data 16.4.2018.	
	ANAS S.p.A. riscontrava le osservazioni dell'Autorità con nota del	
	25.07.2019, facendo presente che la richiesta di disapplicazione era stata	
	avanzata dall'appaltatore già alla sottoscrizione del certificato di	
	13	

	ultimazione del 28.07.2016 e che, in esito alla richiesta reiterata in sede	
	di transazione nel 2018, il responsabile del procedimento aveva espresso	
	il proprio parere, valutando le considerazioni del Direttore dei lavori	
	del 03.10.2016 e della Commissione di collaudo, del 27.02.2019 (<i>e non del</i>	
	<i>10.04.2017 come sostenuto da ANAC</i>), entrambi vertenti sulla	
	disapplicazione. La valutazione del responsabile del procedimento,	
	veniva specificato, aveva tenuto conto di quanto previsto dall'art. 145	
	del d.P.R. n. 207/2010, ossia che la penale era risultata manifestamente	
	sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante, posto che	
	l'apertura al traffico del tratto di nuova realizzazione risultava	
	subordinato alla conclusione dei lotti attigui, in appalto ad altre ditte.	
	Conseguentemente, con nota del 06.09.2019, ANAC prendeva atto di	
	quanto controdedotto, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione	
	e sanzionatori della stessa.	
	II.r. - L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di ANAS, ing.	
	[Omissis], con determinazione del 06.08.2019, autorizzava la	
	sottoscrizione dell'atto transattivo, con riconoscimento al privato	
	dell'importo complessivo di € 5.592.583,07, oltre oneri IVA ove dovuti,	
	a tacitazione delle riserve nn. 3, 4, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,	
	23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32, nonché la disapplicazione integrale	
	della penale per la ritardata ultimazione dei lavori. Nella determina lo	
	stesso Amministratore delegato motivava la disapplicazione della	
	penale sul rilievo che <i>"sussiste una convenienza economica a sottoscrivere il</i>	
	<i>presente atto transattivo anche in considerazione della rinuncia</i>	
	<i>dell'Appaltatore al giudizio azionato per il riconoscimento delle riserve"</i> . Con	
	14	

	dispositivo di pagamento del 10.09.2019, ANAS liquidava in favore	
	dell'Impresa complessivi € 5.592.583,07.	
	II.s. - Successivamente, con deliberazione n. 264 del 09.03.2021, ANAC	
	rilevava, in merito all'appalto in discorso, i seguenti <i>"aspetti di criticità"</i> :	
	<i>i)</i> il carattere postumo della 3ª PVT rispetto all'esecuzione dei lavori e	
	del relativo ordine di servizio; <i>ii)</i> la disapplicazione della penale in	
	difformità delle prescrizioni contrattuali e dei principi di cui all'art. 145,	
	d.P.R. n. 207/2010; <i>iii)</i> l'eccessiva protrazione dei tempi di	
	perfezionamento degli atti di collaudo. L'Autorità, altresì, riteneva	
	<i>"sussistente il ricorrere di profili di anomalia nell'ambito dell'esecuzione</i>	
	<i>dell'appalto, evidenziabili in ritardi ed approssimazioni nella gestione degli atti</i>	
	<i>d'appalto e delle tempistiche occorse per l'ultimazione dei lavori, ravvisando</i>	
	<i>una deficitaria attività di verifica nel corso della esecuzione delle opere con</i>	
	<i>conseguenti violazioni dell'art. 10 del d.lgs. 163/2006 (RUP), dell'art. 148 del</i>	
	<i>d.p.r. 207/2010 (D.L.) che ha sostituito a suo tempo l'art. 124 del d.p.r.</i>	
	<i>554/1999"</i> .	
	III. - La Procura attrice, nell'atto di citazione, individuava tre differenti	
	condotte rilevanti ai fini della responsabilità erariale:	
	<i>i)</i> la carente progettazione posta a base di gara, poiché necessitante	
	reiterate e sostanziali modifiche, integrazioni e innovazioni;	
	<i>ii)</i> la conduzione e sorveglianza dell'appalto da parte degli Organi della	
	Stazione appaltante a ciò preposti;	
	<i>iii)</i> la disapplicazione integrale della penale maturata a carico di Carena	
	S.p.A. .	
	III.a. - In merito alla carente progettazione, l'Ufficio requirente indicava	
	15	

	quali responsabili i progettisti ed il validatore, in quanto non avrebbero	
	correttamente valutato lo stato di fatto dei luoghi e le relative	
	caratteristiche geologiche, non prestando la dovuta diligenza	
	nell'individuazione delle soluzioni progettuali.	
	Che vi fossero errori della progettazione, veniva affermato dalla	
	Procura anche all'esito dell'esame delle riserve avanzate dalla ditta	
	appaltatrice. In particolare, dalla relazione redatta dalla Divisione	
	riserve e collaudi di ANAS emergeva che la progettazione posta a	
	fondamento dell'appalto aveva necessitato di rilevanti modifiche	
	esecutive, tali da ingenerarne l'andamento anomalo.	
	Le carenze progettuali si sostenevano pienamente rilevabili anche	
	considerando che alcune delle lavorazioni aggiuntive e modifiche	
	introdotte in corso d'opera con le varianti erano dettate dalla necessità	
	di adeguare il progetto esecutivo del 2008 alla normativa tecnica	
	previgente all'affidamento o a prescrizioni di amministrazioni rese in	
	conferenza di servizi. Come, ad esempio, il caso delle nuove lavorazioni	
	necessarie – ad avviso della D.L. e del R.U.P. - <i>“per esigenze derivanti da</i>	
	<i>sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari”</i> , ai sensi dell'art. 132,	
	comma 1, lett. a) del D. lgs. n. 152 del 2006, atteso che <i>“l'itinerario Perugia</i>	
	<i>– Ancona, di cui fa parte l'intervento in oggetto, è stato inserito fra quelli</i>	
	<i>facenti parte della rete TEN”</i> , tuttavia, derivanti dalla decisione del	
	Parlamento europeo n. 884/2004/CE del 29.04.2004, emanata ben prima	
	della redazione dello stesso progetto esecutivo.	
	Ulteriore aspetto evidenziante la carenza progettuale sarebbe consistito,	
	a parere dell'Ufficio requirente, nel fatto che nella progettazione non	
	16	

	erano state correttamente individuate le piste di cantiere e i siti di	
	stoccaggio temporaneo, a causa dell'intervenuta decadenza dei decreti	
	di occupazione adottati in relazione al precedente appalto.	
	Pertanto, il Pubblico ministero imputava le carenze progettuali sopra	
	descritte al sottoscrittore del progetto esecutivo dell'opera (<i>ing. [Omissis]</i>	
	<i>[Omissis]</i>), al sottoscrittore degli elaborati geologici (<i>geol. [Omissis]</i>	
	<i>[Omissis]</i>) e al validatore del progetto esecutivo, R.U.P. <i>pro tempore</i> (<i>ing.</i>	
	<i>[Omissis]</i> <i>[Omissis]</i>), tutti dipendenti ANAS all'epoca dei fatti.	
	Avrebbero, inoltre, concorso nell'illecito anche l'ing. <i>[Omissis]</i> e l'ing.	
	<i>[Omissis]</i> che avevano sottoscritto l'attestazione sull'eseguibilità dei	
	lavori del 14.04.2010, nonché l'ing. <i>[Omissis]</i> , che aveva attestato la	
	disponibilità delle aree, in concreto rivelatesi precluse all'utilizzo.	
	III.b. - In merito alla conduzione e sorveglianza dell'appalto e al suo	
	anomalo andamento, il Requirente indicava come responsabili la	
	Direzione lavori e i RUP che, nel corso dell'affidamento, avrebbero:	
	<i>i)</i> ingiunto all'appaltatore lavorazioni diverse ed ulteriori al progetto	
	appaltato;	
	<i>ii)</i> disposto l'esecuzione delle variate lavorazioni antecedentemente	
	all'approvazione delle relative PVT.; in merito alla qualificazione delle	
	varianti disposte, poi, si contestava che in alcuni casi le stesse erano state	
	in modo non corretto attribuite alle specifiche casistiche previste	
	dall'art. 132 dell'allora vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.	
	163/2006);	
	<i>iii)</i> offerto con inescusabile ritardo risposta alle legittime richieste	
	dall'esecutore;	
	17	

iv) cessato ogni attività tra il 2016 e il 2019, nonostante l'intervenuta conclusione delle lavorazioni e la mancata chiusura della contabilità e della posizione con Carena S.p.A.; di tale condotta omissiva la Procura indicava come responsabili il D.L. ing. [Omissis] e il RUP ing. [Omissis].

Da quanto risultava dalla disposizione del subentrato RUP [Omissis] del 16.01.2019, decorsi quasi tre anni dall'ultimazione dei lavori e dall'apertura al traffico della viabilità la situazione era la seguente: mancava ancora l'approvazione della 3^a P.V.T., i cui lavori, comunque, erano stati eseguiti in forza dell'ordine di servizio n. 12 dell'8.07.2016; erano stati redatti l'ultimo S.A.L. e lo stato finale delle lavorazioni; si era concluso il collaudo tecnico amministrativo.

L'emissione del conto finale, poi, avveniva in data 12.09.2019, mentre il collaudo trovava definizione il 29.03.2021 laddove, invece, gli artt. 13 del contratto e 15 del Capitolato speciale d'appalto imponevano alla stazione appaltante la redazione del conto finale entro tre mesi e l'emissione del certificato di collaudo entro sei mesi *"dalla data di ultimazione dei lavori"* (intercorsa, come sopra precisato, nel luglio 2016).

III.c. - In relazione, infine, alla disapplicazione della penale, la Procura sosteneva che questa era avvenuta in carenza dei presupposti ciò legittimanti, in quanto, sebbene tale decisione fosse stata motivata sulla base della asserita non imputabilità del ritardo nella conclusione dei lavori all'appaltatore, di tanto negli atti di gestione e dalla contabilità dell'appalto non si rinveniva alcun riscontro, posto che non erano state disposte sospensioni dei lavori o proroghe del termine finale, come

previsto dagli artt. 158 e 159 del d.P.R. n. 207/2010, e che, anzi, venivano a più riprese negate palesando, al contempo, l'urgenza del completamento dell'appalto; inoltre nel certificato di ultimazione dei lavori, del 28.07.2016, la penale veniva ritenuta applicabile. L'Ufficio requirente, poi, riteneva che le argomentazioni circa l'unitarietà del termine dell'appalto e l'assenza di interesse della stazione appaltante al rispetto del termine di conclusione dei lavori - a causa della non autonoma fruibilità dell'asse viario in attesa della ultimazione del limitrofo lotto gestito da altro appaltatore - non avrebbero consentito ad ANAS di disapplicare integralmente la penale maturata.

La Procura regionale, poi, riteneva evidenti - anche laddove la decisione di disapplicare la penale fosse avvenuta non ai sensi dell'art. 145 del d.P.R. n. 207/2010, bensì nell'ambito della transazione, e quindi ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 50/2016 - i profili di antigiuridicità della rinuncia, posto che il parere dei legali di ANAS non conteneva alcun riferimento, nemmeno implicito, alla disapplicazione (integrale o parziale) della stessa. A parere della Procura, anche ove tralasciata nella prospettiva transattiva, la rinuncia integrale della penale apparirebbe manifestamente sproporzionata ed illogica, alla luce degli atti dell'istruttoria. Invero, a parere dell'Ufficio requirente, con gli atti assunti - che avevano avuto esito ultimo nella determina a contrarre e nella successiva sottoscrizione dell'atto di transazione del 06.08.2019 - l'ANAS, in persona dell'ing. [Omissis], non avrebbe inteso, nell'ambito della transazione attivata con la Carena S.p.A. confermare la sussistenza dei presupposti della penale e "compensare", in tutto o in parte, tali

importi con le pretese della Società appaltatrice quanto, piuttosto, procedere alla riedizione delle valutazioni in merito alla sussistenza dei presupposti stessi della penale e dichiararne la non applicazione, in piena contraddittorietà rispetto agli atti in pregresso assunti. Un ulteriore profilo d'illiceità della condotta sarebbe, poi, integrato dalla sottoscrizione della transazione anticipatamente al conto finale ed al collaudo dell'opera.

IV. - Il nesso di causalità, quanto alla prima voce di danno azionata, si ricolleggerebbe all'andamento anomalo addebitabile, almeno in parte, ai vizi e carenza della progettazione e all'incerta conduzione dell'appalto. Per quanto concerne la seconda posta, questa risulterebbe la conseguenza immediata e diretta delle condotte dei soggetti che avevano proposto e approvato l'illecita rinuncia.

V. - Con riferimento all'elemento soggettivo, la Procura contestava gli addebiti, da un lato, a titolo gravemente colposo e, dall'altro, a titolo doloso.

V.a. - Quanto alla prima posta di danno, nei riguardi dei progettisti e validatori si sosteneva che le attività di progettazione dell'intervento e di conduzione delle lavorazioni paleserebbero macroscopici profili di superficialità e di rilevante negligenza. Nei confronti dei RUP e dei Direttori dei lavori succedutisi nell'appalto si rilevava sia l'artificiosa qualificazione normativa delle varianti introdotte in corso d'opera e la diffusa violazione delle inequivoche previsioni convenzionali sia l'ingiustificata sospensione di ogni attività e rendicontazione a partire dal 2016: circostanze, concorrenti, deponenti per la macroscopica

	violazione di elementari obblighi di diligenza e perizia	
	nell'espletamento dell'incarico.	
	V.b. - Quanto alla seconda posta di danno, le condotte sarebbero	
	caratterizzate da dolo, attesa la consapevolezza in capo agli agenti, dati	
	gli atti del procedimento e la carenza dei presupposti per la	
	disapplicazione integrale della penale, del danno erariale in corso di	
	verificazione. In via subordinata, l'addebito veniva rivolto a titolo	
	gravemente colposo, stante l'eclatante violazione di elementari regole	
	di prudenza nella gestione del pubblico erario.	
	VI. - In merito alla quantificazione del danno risarcibile, la Procura	
	regionale proponeva i seguenti addebiti.	
	VI.a. - Quanto al primo pregiudizio erariale rileverebbe, comunque,	
	l'esborso sostenuto da ANAS per la transazione, pari a € 5.592.583,07.	
	Tale danno deriverebbe, quanto meno in parte, a parere della Procura,	
	direttamente e immediatamente dalle condotte dei convenuti che: <i>a)</i>	
	avevano sottoscritto e validato la carente progettazione esecutiva	
	affidata al privato; <i>b)</i> avevano condotto e vigilato, con modalità carenti	
	e superficiali, l'andamento dell'appalto. Valutate le reciproche	
	concessioni recepite nell'atto di transazione ed <i>"il (prevedibile) concorso</i>	
	<i>di Carena nell'inadempimento"</i> si riteneva pertanto addebitabile ai	
	dipendenti di ANAS, <i>ex art 1226 c.c.</i> , l'importo complessivo di €	
	3.728.388,00 , pari a 2/3 delle somme riconosciute a Carena S.p.A., con	
	le seguenti quote di riparto:	
	<i>i)</i> per la metà (€ 1.864.194,00), nei confronti dei progettisti e del	
	validatore della progettazione esecutiva, nella misura di € 621.398,00	
	21	

	(1/3 ciascuno): [Omissis] [Omissis], in qualità di progettista sottoscrittore	
	del progetto esecutivo; [Omissis] [Omissis], in qualità di sottoscrittore	
	degli elaborati geologici recepiti nella progettazione esecutiva,	
	[Omissis] [Omissis], nella qualità di RUP validatore della	
	progettazione esecutiva;	
	ii) la restante metà (€ 1.864.194,00) in misura del 50% (€ 932.097,00) a	
	carico dei Direttori lavori e del restante 50% (€ 932.097,00) a carico dei	
	Responsabili del procedimento succedutisi <i>pro tempore</i> , dunque:	
	- quanto ad € 466.048,50 ciascuno, a carico di [Omissis] [Omissis] e	
	[Omissis] [Omissis], quali Direttori lavori;	
	- quanto a € 186.419,40 ciascuno, a carico di [Omissis] [Omissis], [Omissis]	
	[Omissis], [Omissis] [Omissis], [Omissis] [Omissis] [Omissis] e [Omissis]	
	[Omissis], quali Responsabili del procedimento.	
	VI.b. - Per quanto attiene alla rinuncia della penale maturata, il relativo	
	importo di € 4.394.373,33 si è ritenuto addebitabile, a titolo doloso, in	
	via solidale e per l'intero, a [Omissis] [Omissis], [Omissis] [Omissis]	
	e [Omissis] [Omissis] o, in subordine, in caso di responsabilità	
	gravemente colposa, a titolo parziale e <i>pro quota</i> , in misura del 50% (€	
	2.197.186,665) a carico di [Omissis] e per il restante 50% (€ 2.197.186,665),	
	in parti uguali, a carico di [Omissis] e [Omissis] (€	
	1.098.593,3325 ciascuno).	
	VII. - Tutti i convenuti si costituivano nel giudizio	
	rilevando/eccependo quanto segue.	
	VII.a. - Due eccezioni venivano promosse da più convenuti:	
	i) la prescrizione dell'azione risarcitoria: eccepita dai convenuti	
	22	

	[Omissis], [Omissis] [Omissis], [Omissis] e [Omissis],	
	individuanti il <i>dies a quo</i> del quinquennio prescrizione nel momento	
	della conclusione dell'appalto ([Omissis], [Omissis] e [Omissis] [Omissis])	
	ovvero in quello di cessazione dall'incarico ([Omissis]);	
	ii) - l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 51	
	c.g.c.: eccepita dai convenuti [Omissis] e [Omissis], per i quali la	
	deliberazione dell'ANAC n. 264 del 2021 non conteneva una notizia di	
	danno idonea a soddisfare i requisiti di specificità e concretezza dei fatti	
	da indagare, non menzionando in alcun modo la progettazione	
	esecutiva.	
	VII.1. - L'ing. [Omissis] [Omissis] eccepiva la violazione dell'art. 67 c.g.c.,	
	con conseguente nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità ed	
	indeterminatezza, non avendo l'Ufficio requirente chiarito il contributo	
	causale del convenuto alla realizzazione del danno. Nel merito	
	sosteneva la domanda infondata per le seguenti ragioni:	
	i) insussistenza dell'antigiuridicità delle condotte: la relativa condotta	
	sarebbe stata conforme alla normativa applicabile nel 2008 (<i>art. 35 del</i>	
	<i>d.P.R. n. 554/1999</i>), che non prevedeva la necessità di disciplinare le	
	opere provvisionali all'interno della progettazione esecutiva. Inoltre, il	
	convenuto contestava la presenza dei lamentati errori progettuali, posto	
	che le ulteriori indagini e le sostanziali modifiche denunciate dalla	
	Procura avevano avuto ad oggetto solo affinamenti progettuali, tipici	
	nel settore della geologia e della geotecnica, scaturendo dalla necessità	
	di realizzare delle opere provvisionali, non prevedibili durante la fase	
	di progettazione esecutiva, in aree che nel corso dei lavori hanno	
	23	

	evidenziato particolari problemi;	
	<i>ii)</i> insussistenza del nesso causale: la redazione del progetto esecutivo non costituirebbe in alcun modo la <i>condicio sine qua non</i> della successiva spesa sopportata da ANAS per la realizzazione delle opere provvisoriale. Difatti, i problemi emersi in fase di esecuzione erano dovuti alla natura dei terreni sui quali erano state eseguite le opere;	
	<i>iii)</i> insussistenza del danno: la Procura non avrebbe chiarito la quantificazione del danno addebitato, che apparirebbe slegata da qualsiasi valutazione effettiva dell'apporto causale;	
	<i>iv)</i> mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo: l'accertamento sarebbe meramente presuntivo, essendosi Procura limitata a contestare le carenze progettuali derivandole dalla mera esistenza di alcune varianti, sostanzialmente giungendo a configurare una responsabilità oggettiva.	
	Infine, chiedeva, in subordine, una riduzione del danno, in considerazione della concorrenza di ulteriori soggetti nella redazione ed approvazione del progetto esecutivo e della necessità di scomputare il costo delle opere provvisoriale.	
	VII.2. - Il dott. [Omissis] [Omissis]:	
	<i>i)</i> affermava la contraddittorietà della tesi attorea, posto che il danno veniva individuato nelle somme pagate da ANAS in esito ad una transazione – la cui legittimità non veniva però contestata – rispetto alla quale, tuttavia, i progettisti non avevano alcun avuto ruolo;	
	<i>ii)</i> contestava l'antigiuridicità della relativa condotta, avendo svolto un minuzioso ed esaustivo studio per la elaborazione della relazione	
	24	

	geologica allegata al progetto esecutivo, caratterizzato da 48 elaborati,	
	con relazioni specialistiche geologiche e geotecniche corredate da	
	elaborati grafici esplicativi;	
	<i>iii)</i> lamentava che dall’atto di citazione, peraltro, non si	
	comprenderebbero le carenze ed omissioni direttamente addebitabili	
	alla progettazione geologica, essendosi la Procura regionale limitata a	
	rappresentare genericamente che la responsabilità dei progettisti e del	
	validatore deriverebbe dalle innovazioni rese necessarie durante	
	l’esecuzione dei lavori, senza individuare specifici errori progettuali;	
	<i>iv)</i> anche con riferimento alle riserve, non veniva data prova che i	
	maggiori oneri connessi fossero causati da errori o carenze nella	
	progettazione;	
	<i>v)</i> sosteneva non cogliere nel segno neanche la circostanza che l’impresa	
	appaltatrice aveva effettuato una nuova campagna di indagini, posto	
	che sarebbe stata prassi comune e che lo stesso capitolato d’appalto al	
	par. 3.2.2. sugli “Scavi” prevedeva tale possibilità;	
	<i>vi)</i> in merito all’elemento soggettivo, negava che la Procura aveva	
	addotto prove solide a supporto, né spiegazioni plausibili sulle ragioni	
	per cui la condotta del dott. [Omissis] dovrebbe essere qualificata in	
	termini di colpa grave;	
	<i>vii)</i> affermava che nessuna prova veniva fornita circa la sussistenza del	
	nesso di causalità, fondandosi la pretesa su un ragionamento deduttivo	
	e presuntivo, ovvero che l’erroneità del progetto esecutivo sarebbe	
	dimostrata dalla apposizione di riserve e dalla approvazione di perizie	
	di variante;	
	25	

	<i>viii)</i> in merito alla quantificazione del danno, lamentava l'assenza di	
	chiarezza circa i criteri utilizzati anche in considerazione del fatto che	
	non era stato in alcun modo dimostrato il nesso tra la condotta del	
	convenuto e la supposta perdita patrimoniale subita da Anas; in	
	subordine, si chiedeva l'esercizio del potere riduttivo.	
	Infine, il convenuto domandava la disposizione di una consulenza	
	tecnica d'ufficio.	
	VII.3. - L'ing. [Omissis] rappresentava che:	
	<i>i)</i> (in merito alla prima contestazione mossa dall'ufficio requirente, ossia il	
	danno da errata e/o carente progettazione) l'art. 47 del D.P.R. n. 554/1999,	
	all'epoca vigente, non prevedeva che il RUP validatore dovesse	
	giudicare la correttezza del progetto, ma unicamente la sua conformità	
	alla normativa vigente e al documento di progettazione;	
	<i>ii)</i> (sempre con riferimento alla prima contestazione) le indagini e le	
	innovazioni effettuate si rendevano necessarie per imprevisti di	
	carattere geologico, emersi nonostante la dettagliata indagine effettuata,	
	in ampliamento rispetto a quella effettuata in occasione del primo	
	appalto, posto che si erano anche verificati movimenti franosi attivatisi	
	solo successivamente alla redazione del progetto;	
	<i>iii)</i> [in ordine alla seconda contestazione, relativa alla carente conduzione e	
	sorveglianza delle lavorazioni per il secondo periodo in cui il convenuto aveva	
	svolto la funzione di RUP (maggio 2017 - ottobre 2018)] lo stato dell'appalto	
	non contemplava la possibilità di azioni dirette da parte del RUP, poiché	
	il precedente responsabile (ing. [Omissis] [Omissis]) aveva già trasmesso la	
	proposta di perizia di variante;	
	26	

	<i>iv)</i> (sulla base di quanto rappresentato) non sussisteva alcuna colpa grave,	
	avendo agito conformemente a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n.	
	554/1999 (applicabile <i>ratione temporis</i>).	
	Da ultimo, contestava la quantificazione del danno non essendosi né	
	dimostrata l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta e la	
	"percentuale di danno" attribuita, né motivato l'ammontare della stessa	
	quantificazione.	
	VII.4. - L'ing. [Omissis], formulava istanza di rito abbreviato <i>ex art.</i> 130	
	c.g.c. offrendo a tal fine il pagamento di € 190.000,00, sul positivo parere	
	della Procura (<i>istanza accolta dal Collegio con il decreto n. 6 del 29.04.2025</i>).	
	VII.5. - Si costituiva l'ing. [Omissis], Direttore dei lavori a far data dal	
	02.11.2015 sostenendo:	
	<i>i)</i> in relazione all'anomala conduzione dell'appalto, che la Procura	
	regionale non aveva chiarito l'apporto causale del convenuto posto che	
	l'anomalo andamento del rapporto controverso sarebbe stato	
	determinato, stando alla ricostruzione attorea, dalle gravi carenze della	
	progettazione esecutiva delle opere;	
	<i>ii)</i> in merito alle variazioni dei lavori disposte con l'ods n. 12, che queste	
	avevano riguardato interventi necessari per garantire la piena	
	funzionalità dell'opera e che non avevano comportato né il pagamento	
	di ulteriori spese né l'iscrizione di alcuna riserva;	
	<i>iii)</i> che il ritardo nella redazione della contabilità finale dei lavori non	
	avrebbe arrecato alcun danno ad ANAS, non avendo generato alcun	
	esborso né gravando sulle riserve (<i>già tacitate in sede di transazione</i>);	
	<i>iv)</i> in merito alla seconda voce di danno contestata, relativa alla rinuncia	
	27	

	alla penale in sede transattiva, il difetto di giurisdizione in ordine alla	
	scelta di ANAS di definire la controversia insorta in sede stragiudiziale;	
	v) sempre con riferimento alla scelta transattiva, che gli atti firmati dal	
	medesimo, risalenti al 2016, non avevano potuto concorrere alla	
	decisione, precedendo di quasi due anni la proposta dell'impresa del	
	2018, che non era mai stata sottoposta al vaglio del convenuto; peraltro,	
	sosteneva che con gli atti resi nella sua qualità di Direttore dei lavori,	
	non aveva mai preso una posizione netta in favore della disapplicazione	
	integrale della penale contratta dalle parti, visto che, con la relazione	
	interna del 03.10.2016, aveva prospettato anche l'ipotesi di una sua	
	disapplicazione parziale;	
	vi) l'inesistenza del danno, sia perché a causa delle notevoli variazioni	
	imposte la penale avrebbe perso efficacia, sia perché ANAS non avrebbe	
	potuto applicarla per l'incontestato difetto di responsabilità nel ritardo	
	dell'appaltatrice;	
	vii) l'insussistenza dell'elemento soggettivo, considerata la lontananza	
	ed estraneità del convenuto rispetto alla decisione transattiva di ANAS	
	del 2019; in via subordinata, chiedeva l'esercizio del potere riduttivo.	
	Con riferimento all'intervenuta revoca, nei propri confronti, del	
	sequestro conservativo di beni immobili (rif.: l'ordinanza n. 2/2025 di	
	questa Sezione giurisdizionale) domandava di ordinare e/o autorizzare, ai	
	sensi dell'art. 78, c. 4, c.g.c., la cancellazione dai registri immobiliari	
	dell'avvenuta trascrizione del sequestro stesso.	
	VII.6. - L'ing. [Omissis], RUP dal 29.03.2010 al 13.07.2011 e,	
	successivamente, Direttore compartimentale ANAS, rappresentava che:	
	28	

	<i>i)</i> in qualità di RUP aveva partecipato solo a due atti in relazione all'appalto in discorso: <i>a)</i> l'atto di verifica in contraddittorio <i>ex art.</i> 71, comma 3, del DPR n. 554/1999 rispetto al quale rappresentava che la progettazione esecutiva dell'appalto era già stata oggetto di attestazione di adeguatezza, completezza ed eseguibilità con atto del 28.7.2009 da parte del RUP e che, quindi, il convenuto, quale nuovo RUP, non poteva che muovere da quanto attestato dal precedente; <i>b)</i> il visto apposto al verbale - predisposto dal Direttore dei lavori - del 17.06.2011 di consegna dei lavori all'impresa affidataria; 26 giorni dopo cessava quindi dall'incarico;	
	<i>ii)</i> nella qualità di Capo Compartimento ANAS Umbria, aveva vistato alcune comunicazioni trasmesse dal nuovo RUP, precisando che si trattava di meri adempimenti formali legati al ruolo che non implicavano responsabilità diretta;	
	<i>iii)</i> sulla base di quanto sopra considerato, difettava il nesso di causalità tra le relative condotte e il danno erariale, considerata ogni sua estraneità alla conduzione dell'appalto.	
	VII.7. - L'ing. [Omissis] affermava:	
	<i>i)</i> che nel periodo in cui aveva svolto le funzioni di RUP (13.07.2011-17.12.2015) aveva apposto il visto su n. 10 ods, in relazione ai quali specificava che l'esecuzione dei lavori prima dell'intervento delle perizie di variante (<i>di cui comunque la Direzione centrale di ANAS era informata</i>) si giustificava in ragione della loro indifferibilità e in considerazione della valutata opportunità di evitare una sospensione di lavori;	
	29	

	<i>ii)</i> che gli ods prevedevano che l'impresa avrebbe dato corso	
	all'esecuzione dei lavori sino alla concorrenza dell'importo contrattuale,	
	che sarebbe, invero, variato in aumento solo una volta sottoscritto l'atto	
	aggiuntivo, sicché non si sarebbe realizzata alcuna temporanea	
	distrazione degli importi destinati alle originarie opere di appalto;	
	<i>iii)</i> conseguentemente, né sotto il profilo della colpa, né sotto quello del	
	nesso di causalità poteva ravvisarsi un coinvolgimento degli Organi	
	tecnici per avere fronteggiato la situazione determinata dalla	
	prospettata carenza del progetto (<i>non imputabile ai medesimi</i>) e per avere	
	adottato iniziative che hanno consentito la prosecuzione dei lavori,	
	piuttosto che la loro sospensione;	
	<i>iv)</i> di non aver operato un'arbitraria qualificazione delle variazioni	
	esecutive disposte, diffusamente argomentando in merito alle	
	circostanze di fatto che renderebbero, invece, corretta la qualificazione	
	delle varianti ai sensi dell'art. 132, d.lgs. 163/2006;	
	<i>v)</i> che gli aspetti di criticità segnalati da ANAC con la più volte citata	
	delibera n. 264/2021 non erano riconducibili alla propria condotta,	
	avendo cessato le funzioni di RUP nel dicembre 2015.	
	VII.8. - L'ing. [Omissis] [Omissis], a sua volta, rappresentava:	
	<i>i)</i> di aver ricoperto l'incarico di RUP dal 15.12.2015 al 12.05.2017,	
	periodo in cui la maggior parte delle attività erano già state eseguite e	
	le relative decisioni erano state già assunte;	
	<i>ii)</i> che poco prima dell'ultimazione dei lavori era emersa la necessità di	
	ottimizzare alcune lavorazioni, di piccola entità, previste nel contratto	
	(3° PVT); si trattava unicamente di lievi modifiche, rientranti fra gli	
	30	

	interventi che potevano essere disposti dal Direttore dei lavori, di	
	importo ben inferiore all'1% del valore totale del contratto, che non	
	aveva comportato un aumento di spesa, giacché la relativa copertura	
	economica era stata individuata, mediante compensazione, con lo	
	stralcio/economie/sostituzioni di lavorazioni originariamente previste;	
	<i>iii)</i> in merito alla contestazione di aver consentito l'esecuzione dei lavori	
	senza l'approvazione della perizia di variante, che a livello interno di	
	ANAS, il Direttore dei lavori segnalava la necessità di varianti al RUP,	
	il quale ne aveva dato comunicazione alla Direzione generale;	
	quest'ultima, autorizzando la predisposizione della perizia di variante,	
	ordinava al Direttore dei lavori di avviare i lavori di perizia, fino ai limiti	
	dell'importo contrattuale; tale procedura aziendale si sosteneva aver	
	consentito, da un lato, di ottenere il relevantissimo vantaggio di non	
	interrompere le lavorazioni, nelle more del tempo necessario per	
	giungere alla formale approvazione della variante; dall'altro, di	
	mantenere comunque il controllo della spesa, fino all'individuazione	
	del finanziamento necessario per eseguire i maggiori lavori oggetto di	
	variante; la procedura, inoltre, era stata seguita anche per le altre due	
	PVT e il mancato riscontro negativo della Direzione generale aveva,	
	pertanto, rappresentato autorizzazione all'esecuzione dei variati lavori;	
	ad ogni modo, nel caso di specie si trattava di variazioni non	
	necessitanti la previa formale approvazione della stazione appaltante,	
	in quanto rientranti nei limiti dispositivi del RUP di cui all'art. 161,	
	commi 9 e 10, del D.P.R. n. 207/2010;	
	<i>iv)</i> tanto premesso, lamentava il difetto della colpa grave e contestava	
	31	

la quantificazione del danno, in quanto operata in modo del tutto matematico senza dimostrazione di alcun nesso di causalità tra percentuale di danno attribuita e condotta censurata chiedendo, in via subordinata, l'esercizio del potere riduttivo.

VII.9. - L'ing. [Omissis] (*RUP dall'ottobre 2018 al novembre 2019*), dopo un'ampia ricapitolazione della vicenda in punto di fatto, rappresentava:

i) la contraddittorietà della prospettazione della Procura regionale nella misura in cui aveva contestato, da un lato, la ragionevolezza della decisione di disapplicare la penale e, dall'altro, assunto come incontroverse le "gravi carenze" della condotta complessivamente tenuta da ANAS nell'appalto; ciò, sulla base dell'affermazione della sussistenza di errori progettuali che si sarebbero, poi, riverberati in fase esecutiva ovvero di "gravi carenze" gestionali da parte di ANAS; nel merito sosteneva pertanto ragionevole la decisione di transigere, considerato che l'esito della controversia non avrebbe potuto che essere sfavorevole all'Amministrazione, con condanna vistosamente più gravosa rispetto al *quantum* dedotto in transazione oppure, al contrario, il comportamento tenuto da ANAS nel complesso percorso dell'appalto era immune da censure, dal che discendeva la non consequenzialità logica della decisione di transigere; tuttavia, una ricostruzione in questi termini sarebbe comunque - e in radice - impedita dal fatto che la Procura chiaramente considerava tutt'altro che diligente e scevra da errori la condotta tenuta dall'Amministrazione nell'unitaria vicenda;

ii) l'incongruità delle poste di danno addebitategli *pro-parte*;

	<i>iii)</i> quanto alla corresponsabilità nella “carente” e “inerte” conduzione	
	dell'appalto, che le ultime attività volte alla materiale esecuzione	
	dell'opera risalivano al 2016, quindi due anni prima che egli venisse	
	nominato RUP; di contro, tutte le attività successive, necessarie alla	
	chiusura della procedura, venivano avviate proprio dal medesimo;	
	<i>iv)</i> relativamente al danno derivante dalla mancata escussione della	
	penale, il proprio ruolo ancillare e subordinato rispetto a quello di altri	
	soggetti, sia per la sua concreta collocazione nell'iter decisionale (<i>nel</i>	
	<i>quale egli era destinato a fornire un mero supporto</i>), sia per la circostanza	
	dirimente rappresentata dalla sua estraneità alla fase di concreta	
	esecuzione dei lavori (<i>nella quale erano maturate le criticità che andavano</i>	
	<i>scrutate per addivenire alla decisione di transigere – e disapplicare la penale</i>	
	<i>– o meno</i>); questa estraneità aveva fatto sì che lo stesso non potesse che	
	recepire i contributi di altri professionisti, meglio avveduti del merito	
	dei problemi per come a suo tempo manifestatisi;	
	<i>v)</i> che anche a prescindere da tutto quanto sopra, la decisione di	
	disapplicare la penale era stata razionale e corretta, alla luce di alcuni	
	elementi della vicenda, che venivano, in questa prospettiva, valorizzati	
	(<i>es., l'unicità dell'appalto e l'effettivo anomalo andamento dello stesso</i>);	
	<i>vi)</i> l'erroneità del libello attoreo in punto di qualificazione dell'elemento	
	soggettivo, configurandosi la connotazione del coefficiente psicologico	
	attribuitogli dalla Procura regionale, sia in termini di “dolo” sia di colpa	
	grave, del tutto distonica rispetto ai parametri condivisi in	
	giurisprudenza.	
	VII.10. - L'ing. [Omissis] rilevava ovvero eccepiva:	
	33	

i) il difetto di giurisdizione sia per il regime di esclusione di cui al comma 5 dell'articolo 1 del Testo Unico Società Partecipate (TUSP) - essendo ANAS una società controllata da una società partecipata quotata - sia perché la pretesa di estendere il sindacato al merito della vicenda transattiva avrebbe determinato, ex se, una violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile;

ii) previa l'effettuazione di una minuziosa ricostruzione in fatto: a) la perdita di interesse di ANAS a una sollecita ultimazione dei lavori a prescindere dall'andamento di quelli del lotto finitimo; b) l'unicità dell'appalto; c) il riconoscimento da parte di tutti gli Organi competenti (Direttori dei lavori, RUP, Commissione tecnica e legali interni) di un maggior tempo di esecuzione dell'appalto, sicché, applicando tale tempo aggiuntivo (514 giorni) al termine delle lavorazioni unitariamente considerato del 03.01.2016, risultava che non vi era alcun ritardo da parte dell'Appaltatore e che, quindi, non vi era alcuna penale da applicare;

iii) la mutatio libelli, posto che l'atto di citazione era fondato sulla (presunta) illegittimità della disapplicazione integrale della penale, laddove, invece, in sede di contraddittorio sul sequestro conservativo, la Procura avrebbe mutato radicalmente la propria prospettazione, contestando la legittimità in sé della transazione, in ragione di una sua presunta abnormità;

iv) la rinuncia alla penale non si poneva al di fuori degli ambiti assentibili della transazione;

v) l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, posto che mancava

	la prova della volontà causativa del danno; assente si affermava, altresì,	
	la colpa grave, considerato che la relativa condotta rappresentava la	
	naturale conseguenza di tutti gli atti posti alla base dell'istruttoria;	
	<i>vi)</i> l'insussistenza del danno, ritenuto che le somme utilizzate	
	dall'ANAS - per sostenere la conclusione delle vicende bonarie previste	
	dal Piano Straordinario di componimento del contenzioso - non	
	appartenevano al patrimonio della Società, ma, ai sensi del comma 8	
	dell'articolo 49 del decreto-legge n. 50 del 2017, erano fondi CIPE;	
	<i>vii)</i> che, in ogni caso, appariva concettualmente errato, nell'ambito di	
	una vicenda transattiva, estrapolare una posta e quantificare il presunto	
	danno subito da una delle parti in ragione delle (anch'esse, presunte)	
	pretese che questa avrebbe potuto vantare sulla stessa, risolvendosi la	
	transazione in "reciproche concessioni", sicché andava valutato il	
	complesso dei vantaggi o dei rischi evitati. Si contestava, infine, la	
	ripartizione del danno.	
	Con riferimento al sequestro di beni immobili e mobili (<i>rif.: ord. n. 2 del</i>	
	<i>2025 della Sezione giurisdizionale</i>) domandava, ai sensi del comma 4, i	
	provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 78 c.g.c., di dichiarare, in	
	via principale, totalmente inefficace, nei confronti dell'ing. [Omissis], il	
	provvedimento cautelare ovvero, in subordine, di limitarne l'efficacia	
	fino a concorrenza delle sole somme dell'eventuale condanna e,	
	comunque, in applicazione dei limiti di cui agli articoli 545, commi 4 e	
	8, e 678, c.p.c.; a tal proposito, formulava istanza affinché, ai sensi	
	dell'articolo 81 c.g.c., fosse consentita, in luogo del sequestro, l'offerta	
	di una fideiussione bancaria.	
	35	

	VIII. - In data 26 marzo 2025, la Procura regionale depositava una	
	memoria in cui ribadiva le conclusioni già rassegnate nell'atto di	
	citazione, sostenendo, tra l'altro, che:	
	i) anche a voler considerare i 514 giorni aggiuntivi ammessi dalla	
	Commissione tecnica che si era pronunciata sulla proposta transattiva,	
	comunque l'appalto si era concluso con 186 giorni di ritardo, che	
	avrebbero legittimato l'escussione integrale della penale;	
	ii) il parere richiesto al settore legale interno di ANAS aveva riguardato	
	l'opportunità della transazione <i>"nei termini e alle condizioni di cui alla</i>	
	<i>delibera della Commissione tecnica n. 18/2018 del 6.06.2018"</i> e che, pertanto,	
	non vi erano riferimenti alla rinuncia alla penale;	
	iii) anche il parere del RUP [Omissis] aveva aderito al	
	riconoscimento - in via transattiva - di 514 gg. di proroga del termine	
	finale delle lavorazioni e, quindi, aveva implicitamente ammesso un	
	ritardo di 186 giorni;	
	iv) nessuno dei pareri acquisiti da ANAS in vista della transazione della	
	lite, resi sulla proposta di Carena del 16.04.2018, assumeva, né	
	postulava, la rinuncia - tanto meno integrale - della Stazione appaltante	
	alla penale maturata in danno dell'appaltatore;	
	v) sarebbe stato compito dell'Amministratore delegato di ANAS	
	concludere la transazione nei termini economici (quanto meno di	
	massima) desumibili dagli atti dell'istruttoria;	
	vi) i vertici dell'Azienda avevano, invece che aderire ai pareri istruttori,	
	indebitamente ritenuto di rivalutare, in sede di transazione, anche	
	l'istanza di disapplicazione della penale dell'appaltatore, ai sensi	
	36	

	dell'art. 145, comma 8, del D.P.R. 207/2010;	
	<i>vii)</i> l'ing. [Omissis] avrebbe, difatti, accolto solo la quantificazione fatta	
	del maggior importo da riconoscere riattivando, invece, il sub-	
	procedimento <i>ex art.</i> 145 citato, riconoscendo a Carena S.p.a. un	
	vantaggio economico complessivo (ulteriore alla contabilità	
	dell'appalto) di € 9.986.956,40 (<i>valore dato dalla somma di € 5.592.583,07,</i>	
	<i>corrisposta a titolo di ristoro delle riserve iscritte, e di € 4.394.373,33, pari alla</i>	
	<i>penale rinunciata</i>), con ciò omettendo di considerare che il contenzioso	
	che si andava a risolvere con la transazione non riguardava	
	l'applicazione della penale, la cui disapplicazione poteva, ai sensi del	
	citato articolo 145, essere effettuata solo al momento del conto finale;	
	<i>viii)</i> gli Organi interni che si erano pronunciati in merito alla	
	disapplicazione ai sensi dell'art. 145 D.P.R. 207/2010 (<i>la Direzione dei</i>	
	<i>lavori, Ing. [Omissis], con relazione del 03.10.2016; lo stesso RUP</i>	
	<i>[Omissis] nelle note 21.12.2018 e 04.03.2019; la Commissione di</i>	
	<i>Collaudo nella relazione 27.02.2019</i>), avevano prospettato una	
	disapplicazione " <i>perlomeno parziale</i> ", comunque da operare	
	nell'opportuna, successiva, sede del conto finale;	
	<i>ix)</i> le motivazioni addotte a sostegno della disapplicazione, <i>ex art.</i> 145,	
	comma 8, d.P.R. 207/2010, si manifestavano inconferenti in quanto che	
	vi fossero le condizioni per la riscossione dell'importo nei termini	
	pattuiti (<i>pari al 10% delle lavorazioni affidate</i>) era confermato in tutti gli	
	atti della procedura; inoltre, tale procedura avrebbe richiesto la	
	preventiva approvazione del conto finale;	
	<i>x)</i> la tesi dell'unicità dell'appalto non era confermata dagli atti della	
	37	

	procedura (es. 2 ^a PVT) e, anche a volervi accedere, Carena S.p.A.	
	avrebbe comunque accumulato 206 giorni di ritardo, che avrebbero	
	comunque imposto l'applicazione della sanzione convenzionalmente	
	pattuita nella misura massima;	
	<i>xi)</i> anche ove ritenuta "sproporzionata" nella misura massima	
	contrattualmente dovuta (<i>a fronte degli oggettivi 700 giorni di ritardo</i>	
	<i>rispetto al termine di ultimazione assegnato da ANAS</i>), la penale avrebbe	
	dovuto essere motivatamente ridotta, non certo rinunciata	
	integralmente;	
	<i>xii)</i> non sussisteva il disinteresse di ANAS al rispetto dei termini	
	contrattualmente definiti - stante la preclusione della fruizione	
	dell'opera in attesa del completamento del lotto viciniore affidato alla	
	Società Quadrilatero, per effetto del mancato collegamento del tracciato	
	con la viabilità ordinaria - avendo più volte la stazione appaltante	
	intimato all'appaltatore di concludere i lavori nei termini, denegando	
	eventuali sospensioni;	
	<i>xiii)</i> anche accedendo alla tesi per la quale la rinuncia alla penale era	
	ammissibile nella transazione, questa aveva ad oggetto spettanze già	
	acclarate, risultando pertanto incauta ed illogica;	
	<i>xiv)</i> le lavorazioni avevano incontrato difficoltà esecutive (<i>anche per</i>	
	<i>carenze progettuali e inadeguata conduzione del cantiere da parte degli Organi</i>	
	<i>della Stazione appaltante</i>), circostanze che erano già state valutate e	
	riconosciute da ANAS nel corso dell'appalto, dando luogo alle tre PVTs	
	approvate, comportanti maggiori tempi per la conclusione e maggiori	
	costi per l'Amministrazione; in altri termini, l'equilibrio contrattuale era	
	38	

	già stato compensato in favore dell'appaltatore nel corso del rapporto,	
	mediante il riconoscimento dei maggiori tempi e costi esecutivi;	
	<i>xv)</i> non sussisteva la denunciata contraddittorietà dell'atto di citazione,	
	posto che la circostanza che la progettazione esecutiva affidata	
	all'Impresa si fosse rivelata inidonea, non incideva (escludendole) sulle	
	ulteriori illiceità perpetrate dagli Organi preposti alla conduzione delle	
	lavorazioni, i quali - anziché disporre continui approfondimenti	
	progettuali e variazioni in corso d'opera mediante artifici, quanto	
	inconferenti, richiami normativi - avrebbero dovuto correttamente	
	sospendere le lavorazioni in attesa delle necessarie integrazioni e	
	aggiornamenti degli elaborati.	
	IX. - All'udienza del 16.04.2025:	
	<i>i)</i> il Pubblico ministero contestava le eccezioni sollevate dai convenuti,	
	evidenziando, poi, come le difese non avessero fornito chiarimento	
	alcuno in merito al mancato recepimento, nella progettazione esecutiva,	
	degli esiti delle verifiche relative alla compatibilità ambientale.	
	Sosteneva che il mancato inserimento nella progettazione delle opere	
	provvisoriale, nonché l'indisponibilità delle piste di cantiere e	
	l'adeguamento "postumo" a normative già in vigore al momento	
	dell'elaborazione della progettazione esecutiva, avevano integrato	
	elementi essenziali dell'andamento anomalo dell'appalto, che era alla	
	base dell'intervenuta transazione;	
	<i>ii)</i> l'Avv. Torchia, nell'interesse del convenuto [Omissis], dopo aver	
	ribadito le eccezioni già formulate nella memoria di costituzione,	
	evidenziava come il fatto contestato nell'atto di citazione, rispetto alle	
	39	

presunte carenze o errori progettuali, fosse del tutto inesistente, essendosi fondato il ragionamento della Procura regionale su proposizioni assiomatiche, per cui data la presenza di alcune perizie di variante ne conseguirebbe l'erroneità del progetto esecutivo e, quindi, l'errore imputabile al progettista. Tuttavia, la presenza di una variante non dimostrerebbe, di per sé, la sussistenza di errori nel processo esecutivo, rappresentando un mero strumento di flessibilità previsto dall'ordinamento. Riferiva, poi, che l'inserimento nel progetto esecutivo delle opere provvisoriale - comunque non necessario - avrebbe determinato un aumento dei costi, posto che le stesse, essendo all'epoca computate a corpo, si sarebbero comunque dovute pagare all'impresa anche ove non necessarie. Affermava, inoltre, che la Procura non avrebbe dimostrato alcun nesso di causalità tra le presunte carenze progettuali e la transazione, rimarcando anche che l'ANAC non si era espressa sulla progettazione. Infine, contestava la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità erariale, nonché la quantificazione e la ripartizione del danno, che non terrebbe conto dell'effettivo contributo causale;

iii) l'Avv. Lattanzi, nell'interesse del [Omissis], riportandosi alla memoria di costituzione, evidenziava la totale sottovalutazione, da parte della Procura, del contenuto della relazione geologica, nonché delle peculiarità del terreno sede di realizzazione dell'opera e della circostanza che le perizie di variante imputate ai progettisti erano tutte state disposte ed approvate per evenienze sopravvenute;

iv) l'Avv. Biagini, per il convenuto [Omissis], dopo aver insistito per

l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, puntualizzava che, in merito all'approvazione delle varianti, la prassi di ANAS prevedeva che una volta approvata la variante dal punto di vista tecnico ed economico dal Consiglio di amministrazione, i relativi lavori si sarebbero potuti eseguire immediatamente con ordine di servizio del RUP. Inoltre, contestava che la richiesta del RUP e del DL all'appaltatore di soluzioni progettuali integrative e modificative del progetto affidato avrebbe potuto concorrere all'andamento anomalo dell'appalto, in quanto all'introduzione di lavorazione integrative corrispondeva il congruo adeguamento del corrispettivo e del termine esecutivo;

v) l'Avv. Annoni, in difesa dell'ing. [Omissis], evidenziava che la firma del verbale di affidamento dei lavori a Carena S.p.A. era avvenuta in contraddittorio con l'impresa, che aveva attestato la sussistenza delle condizioni per eseguire l'opera senza alcuna riserva o contestazione. Riperkorrendo le argomentazioni difensive contenute nella memoria di costituzione, si soffermava sulla disponibilità delle piste di cantiere, rilevando come la prima doglianza in merito veniva formulata dall'appaltatore nel 2012, in ragione dell'esistenza di "condizionamenti ambientali" (ossia, le lamentele dei proprietari confinanti e non erranee previsioni progettuali rispetto alla situazione in essere), che ne limitavano la produttività;

vi) l'Avv. Tagliaferri, nell'interesse di [Omissis] [Omissis] e [Omissis] [Omissis] [Omissis], convenuti per *malagestio* dell'appalto a titolo di colpa grave e di [Omissis] [Omissis], convenuto anche a titolo doloso e con riferimento al profilo della disapplicazione della penale,

evidenziava, con riguardo al primo assistito, l'insussistenza della colpa grave, posto che questi si era limitato a validare il progetto in conformità alle prescrizioni di legge. Con riferimento, invece, al convenuto [Omissis] [Omissis], argomentava sull'assenza del nesso di causalità. Infine, in relazione al convenuto [Omissis], escludeva ogni responsabilità colposa e certamente dolosa dello stesso, riportandosi alla memoria di costituzione e alle rassegnate conclusioni;

vii) l'Avv. Davalli, nell'interesse del convenuto [Omissis], riteneva la contestazione relativa alla disapplicazione della penale destituita di ogni fondamento, posto che il convenuto non aveva partecipato alla decisione di ANAS di transigere né gli atti da lui firmati avevano offerto un qualsiasi contributo decisivo in tal senso. Quanto alla contestata sospensione dell'attività di direzione dei lavori nel periodo dal 2016 al 2019, affermava che la Procura regionale non aveva mai specificato come la negligenza nella conduzione dell'appalto avrebbe provocato il danno contestato, mancando del tutto il nesso di causalità. Il difensore, conclusivamente, insisteva per il rigetto della domanda e per l'accoglimento dell'istanza depositata ai fini della cancellazione dai registri immobiliari dell'avvenuta trascrizione del sequestro conservativo, divenuto inefficace con ordinanza collegiale n. 2 del 2025;

viii) l'Avv. Magni, sempre nell'interesse del [Omissis], insisteva sulla carenza del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo, rimandando a quanto dedotto nella memoria di costituzione;

ix) l'Avv. Bonura, nell'interesse del convenuto [Omissis], ribadiva che la Procura aveva operato una sostanziale e inammissibile modifica delle

	proprie domande, passando dal configurare una responsabilità per aver	
	disapplicato le penali in violazione della relativa disciplina, al	
	contestare un cattivo ricorso allo strumento transattivo. Confermava,	
	poi, che l'accordo transattivo veniva raggiunto sulla base di una	
	valutazione complessiva di tutti gli atti del procedimento e affermava	
	che le somme utilizzate da ANAS per finanziare la conclusione delle	
	vicende bonarie non appartenevano al patrimonio della Società,	
	trattandosi di fondi CIPE che venivano accreditati a rimborso.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. - Preliminarmente, va affrontato il difetto di giurisdizione eccepito	
	dai convenuti [Omissis] e [Omissis].	
	1.1. - Il [Omissis] ha eccepito la carenza di giurisdizione contabile	
	ritenendo che, essendo ANAS controllata da Ferrovie dello Stato S.p.A.	
	e, quindi, da una società quotata, ricadrebbe nel regime di esclusione di	
	cui all'art. 1, c. 5 del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP). L'eccezione non è	
	fondata.	
	Come correttamente osservato dall'Ufficio requirente, le SS.UU. della	
	Suprema Corte, con ordinanza n. 376/2023, hanno chiarito che il	
	trasferimento della totalità del pacchetto azionario di ANAS a Ferrovie	
	dello Stato Italiane S.p.A. ha avuto un rilievo esclusivamente formale,	
	lasciando immutata la natura sostanziale di ente pubblico di ANAS.	
	Conseguentemente, con riguardo alla giurisdizione contabile e, in	
	particolare, all'art. 12 TUSP, le Sezioni unite hanno rilevato che <i>“Né può</i>	
	<i>ritenersi che la soluzione già affermata debba essere ripensata in ragione della</i>	
	43	

promulgazione del Testo unico delle società pubbliche, art. 12 in particolare, dal momento che queste Sezioni Unite hanno già osservato che: «l'ampia formulazione della rubrica dell'art. 12 (Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate) ed il mancato richiamo nel comma 2 alla, come visto delimitata, vicenda del danno erariale risalente a condotte degli amministratori e dipendenti delle società in house di cui al comma 1, non lasciano spazio ad una interpretazione [...] sostanzialmente abrogatrice della regola generale in tema di casi e limiti della responsabilità contabile ai sensi della L. 14 gennaio 1994, n. 20» (Cass., Sez. Un., 18 maggio 2022, n. 15979)". Pertanto, in ragione della infondatezza dell'eccezione, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti sulle domande all'esame.

1.2. - Il difetto di giurisdizione è stato, altresì, eccepito dai convenuti [Omissis] e [Omissis] con riferimento alla seconda voce di danno contestata dalla Procura, sulla base del fatto che la scelta di ANAS di definire la controversia con l'appaltatore in sede transattiva non sarebbe sindacabile dal Giudice contabile.

I rapporti tra sindacato giurisdizionale contabile e discrezionalità amministrativa sono stati stabilmente risolti dal primo comma dell'art. 1, della legge n. 20/1994, statuente l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. È principio generale dell'ordinamento, difatti, che il giudice non possa sostituirsi – salvo casi espressamente previsti – all'amministrazione, operando, in sua vece, scelte che attengono alla migliore valutazione e bilanciamento dell'interesse pubblico. Ciò posto, va tuttavia considerato che è principio altrettanto consolidato che “il

giudice contabile può invero e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente, che devono essere ispirati a criteri di economicità ed efficacia, rilevanti sul piano non della mera opportunità bensì della legittimità delle (dell') azione amministrativa" (ex multis, Cass. SSUU n. 40549/2021; Cass. SSUU n. 15979/2022). La declinazione di tali principi con riferimento ai limiti esterni della giurisdizione contabile porta pertanto a considerare che, una volta effettuata la verifica della compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente, il sindacato del giudice deve arrestarsi, non potendosi estendere al merito della scelta, potendo, invece, dare rilievo alla non adeguatezza dei mezzi prescelti nell'ipotesi in cui questi si rivelino del tutto estranei rispetto ai fini dell'ente. Con particolare riferimento alla sindacabilità delle transazioni, l'ormai più che consolidata giurisprudenza della Corte dei conti ha fatto applicazione di tali assunti affermando che *"va riconosciuto alla Corte dei conti, in quanto istituzionalmente preposta ad impedire la dissipazione del pubblico denaro, un potere sindacatorio delle scelte discrezionali irragionevoli dei pubblici operatori, per impedire effetti dirompenti e lesivi dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, pur dovendosi comunque evitare che il giudice, nello svolgimento delle proprie valutazioni, sostituisca le sue scelte a quelle operate dall'autorità amministrativa in sede di esercizio del potere discrezionale"* (sez. giur. Lombardia, n. 126/2017). Pertanto, fermi i limiti sopra indicati, compete al Giudice contabile il vaglio delle scelte transattive operate dalle amministrazioni solo se abnormi, illogiche, irrazionali o sproporzionate.

Orbene, con riferimento al caso di specie occorre considerare che la tesi accusatoria, con riferimento alla seconda posta di danno, non si basa sulla correttezza o sull'opportunità di risolvere il contenzioso ricorrendo ad un accordo transattivo - aspetto, questo, che non viene sindacato nell'atto di citazione - bensì sulla ragionevolezza della rinuncia alla penale contrattuale che, se contestualizzata nell'ambito della transazione, si traduce in una denuncia della sua illogicità e della sua non proporzionalità. La stessa Procura, difatti, nell'atto di citazione afferma che *“anche ove traguadata nella prospettiva transattiva, la disapplicazione integrale della penale appare manifestamente sproporzionata ed illogica, alla luce degli atti dell'istruttoria: altro, difatti, sarebbe stato addivenire ad una motivata riduzione della penale dovuta, alla luce dell'accoglimento parziale delle riserve concernenti l'andamento anomalo dell'appalto; altro è, invece, l'incauta decisione di disapplicare integralmente la penale prima e indipendentemente dal riconoscimento di ulteriori importi in favore della Società appaltante a titolo di ristoro parziale delle riserve iscritte (e anteriormente al collaudo e al conto finale)”* (p. 147).

Conseguentemente, l'eccezione di difetto di giurisdizione è priva di fondamento anche sotto il profilo ora scrutinato.

2. - Alla luce di quanto da ultimo osservato, con riferimento alla corretta perimetrazione della domanda attorea, per ragioni di coerenza logica va rigettata anche l'eccezione del [Omissis] secondo cui la Procura avrebbe mutato radicalmente la propria prospettazione, contestando non più la legittimità della disapplicazione integrale della penale, bensì la legittimità in sé della transazione, in ragione di una sua presunta

	“abnormità”. Difatti, come emerso al punto che precede, la Procura ha	
	fin da subito contestato, altresì, proporzionalità e logicità della	
	transazione, con particolare riferimento alla scelta di rinunciare	
	integrale alla penale contrattuale.	
	3. - Anche l’eccezione di prescrizione dell’azione erariale, ad avviso del	
	Collegio, si configura infondata.	
	Va, innanzitutto, premesso che la previsione civilistica per cui la	
	prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto	
	valere (<i>art. 2935 c.c.</i>), nell’ambito della responsabilità erariale è declinata	
	dall’art. 1, c. 2, l. n. 20/1994, a norma del quale, salvo il caso di	
	occultamento doloso, la prescrizione quinquennale del diritto al	
	risarcimento del danno decorre dalla data in cui si è determinato il fatto	
	dannoso. La giurisprudenza contabile è chiara nel ritenere che il fatto	
	dannoso, <i>dies a quo</i> della prescrizione, non coincide con il	
	comportamento – gravemente colposo o doloso – tenuto dal pubblico	
	dipendente, posto che trattasi di circostanza attinente alla condotta,	
	bensì con il momento in cui, venendo ad esistenza le conseguenze	
	dannose della suddetta condotta, il danno si esteriorizza, ossia diviene	
	obiettivamente percepibile non soltanto come modificazione	
	patrimoniale negativa, ma anche riconoscibile come ingiusto, alla	
	stregua di una spesa non dovuta o di un valore perduto (<i>sez. III app.,</i>	
	<i>sent. 269/2024; sez. II app., sent. n. 182/2019 e sez. I app., sent. n. 8/2019</i>).	
	Ovviamente, la natura atipica della responsabilità erariale fa sì che il <i>dies</i>	
	<i>a quo</i> della prescrizione vada rintracciato in base alla fattispecie	
	concreta. In molti casi, l’ <i>eventus damni</i> è pacificamente individuabile nel	
	47	

momento in cui avviene l'esborso delle somme da parte dell'Amministrazione danneggiata, quale effettivo, concreto ed attuale depauperamento del patrimonio pubblico (cfr. Corte dei conti, SS.RR. 5/2007/QM e 14/2011/QM, sez. app. III, sent. n. 202/2020 e sez. centr. app. II, sent. n. 182/2024). È dunque questo il parametro applicabile al caso di specie. Difatti, con il pagamento di quanto pattuito nella transazione, l'eventuale danno si sarebbe esteriorizzato ed attualizzato, non potendo, quindi, sotto questo profilo rilevare il momento della conclusione dell'appalto, come ad esempio sostenuto dai convenuti [Omissis], [Omissis] e [Omissis] [Omissis], o quello di cessazione dall'incarico del convenuto, come ritenuto dal [Omissis]. Ciò posto, essendo intervenuto il pagamento in data 10.09.2019 ed essendo stato notificato l'invito a dedurre cumulativo in data 22.02.2024, l'azione è stata proposta prima del decorso della prescrizione quinquennale.

4. - I convenuti [Omissis] e [Omissis] hanno eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 51 c.g.c., ritenendo che la deliberazione dell'ANAC n. 264 del 2021, sulla cui base la Procura si era attivata, non contenesse una notizia di danno idonea a soddisfare i requisiti di specificità e concretezza dei fatti da indagare, non menzionando in alcun modo la progettazione tra le cause di un possibile danno arrecato all'erario. Anche tale eccezione è da disattendere.

L'articolo 51 c.g.c. prescrive che il Pubblico ministero inizi l'attività istruttoria, finalizzata alle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione erariale, a seguito dell'acquisizione di una notizia di danno specifica e concreta, ossia contenente informazioni circostanziate e non

riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati (*cfr. sez. riun., sent. n. 12/2011/QM*). Nel caso di specie, la deliberazione ANAC n. 264/2001 ben può essere considerata una notizia di danno integrante i requisiti di cui all'art. 51 c.g.c., *precit.*, posto che la stessa – con estrema chiarezza – delineava sia le questioni relative alla rinuncia all'escussione della penale, sia all'esecuzione anomala dell'appalto, contenendo, altresì, numerosi riferimenti alle modifiche intervenute in corso di esecuzione (*perizie di variante e ods*), cui potevano essere ricollegate le questioni attinenti alla progettazione. D'altro canto, come detto, la notizia di danno specifica e concreta è ciò che dà impulso all'attività istruttoria del Pubblico ministero, dalla quale ben potrebbero emergere ulteriori fatti rilevanti sotto il profilo della responsabilità erariale. Invero, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza contabile, *“all'esito dagli approfondimenti originati dalla (prima) segnalazione di danno, specifica e concreta, potranno legittimamente emergere ed essere contestate anche ipotesi di responsabilità ulteriori e diverse, ovvero più ampie, rispetto a quelle oggetto della notizia “originaria””* (sez. II centr. app., sent. n. 25/2025).

Conseguentemente, sebbene la deliberazione ANAC non si concentri espressamente su eventuali problematiche relative alla progettazione, la stessa integra una notizia di danno specifica e concreta ai sensi dell'art. 51 c.g.c., anche con riferimento alle condotte contestate ai convenuti [Omissis] e [Omissis] individuate dalla Procura a seguito dell'attività istruttoria espletata e di cui detta deliberazione ha costituito utilmente l'*incipit*.

5. - Deve quindi essere disattesa anche l'eccezione di nullità dell'atto di

	citazione, sollevata dal convenuto [Omissis] sulla base della ritenuta	
	indeterminatezza e genericità della stessa, che né chiarirebbe il	
	contributo causale del convenuto alla realizzazione del danno né	
	avrebbe esaminato la sua specifica posizione rispetto al danno	
	contestato.	
	La nullità dell'atto di citazione - oltre che in via generale dall'art. 44	
	c.g.c., nelle ipotesi in cui l'atto manchi dei requisiti formali	
	indispensabili per il raggiungimento dello scopo, e dall'art. 87 c.g.c., nel	
	caso di mancata corrispondenza dei fatti contestati con l'invito a	
	dedurre e con la citazione - è disciplinata dall'art. 86 c.g.c., commi 3 e 6.	
	In particolare il comma 6, prescrivendo la nullità laddove nell'atto di	
	citazione manchino l'individuazione e la quantificazione del danno,	
	ovvero l'indicazione dei criteri per la sua determinazione, ovvero	
	ancora l'esposizione dei fatti, l'indicazione della qualità nella quale sono	
	stati compiuti o gli elementi di diritto costituenti le ragioni della	
	domanda, sanziona l'atto introduttivo del giudizio che risulti carente	
	dei contenuti minimi del <i>petitum</i> e della <i>causa petendi</i> . In tale prospettiva,	
	dunque, la disposizione in commento costituisce diretta attuazione dei	
	principi di diritto sostanziale concernenti la natura personale della	
	responsabilità amministrativa, la valutazione dell'imputazione del	
	carico risarcitorio in ragione delle "singole responsabilità" e la sua	
	liquidazione in ragione della parte che ciascuno ha preso nella	
	causazione del danno (<i>in termini: sez. Valle d'Aosta, sent. n. 4/2025</i>).	
	Per quanto riguarda le prescrizioni relative al danno, l'atto è nullo ove	
	queste manchino o risultino assolutamente incerte, mentre per quanto	
	50	

	attiene agli altri elementi, la nullità può essere dichiarata solo laddove	
	sia riscontrabile <i>“una strutturale insufficienza dell’editio actionis rilevante</i>	
	<i>alla stregua della radicale mancanza del requisito contemplato dalla normativa</i>	
	<i>codicistica in esame”</i> (sez. II centr. app., n. 212/2024).	
	Ebbene, nel caso di specie, l’atto di citazione non presta il fianco a	
	censure di radicale mancanza dei menzionati requisiti necessari, che	
	risultano essere delineati, nei loro elementi essenziali, dalla Procura	
	regionale. Difatti la prospettazione attorea, con riferimento al	
	convenuto [Omissis] sollevante l’eccezione, ha fornito sufficienti	
	elementi utili a delineare le condotte foriere del danno azionato	
	<i>(elaborazione del progetto esecutivo che, in quanto carente, ha necessitato di</i>	
	<i>reiterate e sostanziali modifiche che hanno inciso direttamente sull’andamento</i>	
	<i>anomalo dell’appalto che, tra l’altro, ha determinato la necessità di addivenire</i>	
	<i>ad una transazione).</i> Né la nullità potrebbe derivare dall’asserita	
	violazione dell’art. 67 c.g.c., posto che anche l’invito a dedurre	
	conteneva una sufficientemente delineata rappresentazione delle	
	condotte contestate. Non si ritiene, pertanto, che l’atto di citazione	
	prospetti una drastica o risolutiva carenza degli elementi, di fatto e di	
	diritto, costituenti le ragioni della domanda. L’eccezione, in quanto	
	infondata, deve essere conseguentemente rigettata.	
	6. - Constatato che la causa appare sufficientemente istruita e matura	
	per la decisione, il Collegio ritiene di non accogliere la richiesta del	
	convenuto [Omissis] di disporre una consulenza tecnica d’ufficio.	
	7. - Nel merito, per le motivazioni di seguito esposte, deve essere	
	disattesa la domanda formulata dalla Procura regionale con riferimento	
	51	

	alla prima posta di danno, dell'ammontare di € 3.728.388,00, imputata a	
	titolo di colpa grave ai convenuti:	
	- [Omissis] [Omissis] (<i>progettista</i>) e [Omissis] [Omissis] (<i>geologo</i>), per non	
	aver correttamente valutato lo stato di fatto dei luoghi e le relative	
	caratteristiche geologiche;	
	- [Omissis] [Omissis] (<i>RUP pro tempore</i>), per aver validato la carente	
	progettazione esecutiva;	
	- [Omissis] [Omissis], Direttore dei lavori <i>pro tempore</i> , [Omissis] [Omissis],	
	[Omissis] [Omissis] [Omissis], [Omissis] [Omissis] e [Omissis] [Omissis], in	
	qualità di <i>RUP pro tempore</i> , per aver mal condotto e mal sorvegliato	
	l'appalto, contribuendo al relativo anomalo andamento.	
	7.1 – Con riferimento a tale posta di danno, secondo la Procura regionale	
	<i>“rileva l'esborso sostenuto da ANAS quali maggiori oneri dovuti a CARENA</i>	
	<i>a tacitazione delle riserve apposte, in conseguenza dell'anomalo andamento</i>	
	<i>delle lavorazioni. (...) Tale importo è, quanto meno in parte, conseguenza</i>	
	<i>diretta e immediata delle condotte degli intranei”</i> . Il danno, quindi, è stato	
	individuato in una quota (<i>due terzi, determinata in via equitativa</i>) di	
	quanto corrisposto all'appaltatore in sede transattiva, mentre per	
	quanto attiene al nesso causale, il pregiudizio è stato ritenuto	
	conseguente all'anomalo andamento delle lavorazioni, parzialmente	
	imputabile alla carente progettazione e all'incerta conduzione del	
	cantiere. Sul punto, l'Ufficio requirente ha argomentato nei seguenti	
	termini: <i>“In questo senso, tutte – o la gran parte – delle riserve apposte da</i>	
	<i>CARENA e non rinunciate in esito all'approvazione delle P.V.T.S. (che hanno</i>	
	<i>già riconosciuto maggiori tempi e costi) hanno avuto riguardo all'andamento</i>	
	52	

anomalo dell'appalto: non solo le riserve nn. 7 e 23, specificamente intestate, ma anche le riserve nn. 4, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 postulano e contestano, tra l'altro, profili di anomalo andamento delle lavorazioni. (...) Ad avviso della Procura attrice, l'andamento anomalo delle lavorazioni è addebitabile, almeno in parte, ai vizi e carenze della progettazione e all'incerta conduzione dell'appalto. Come diffusamente dedotto, gli atti del procedimento comprovano continue innovazioni e modifiche delle lavorazioni originariamente affidate a CARENA S.p.a, che hanno concorso (oltre ai maggiori tempi e costi esecutivi) all'incerta conduzione del cantiere. Si tratta di circostanza conseguente, in primo luogo, agli approfondimenti geologici resisi necessari e alle innovate lavorazioni; inoltre, hanno concorso nella verifica dell'illecito anche:

- le richieste all'appaltatore di indebite progettazioni e lavorazioni integrative e modificative solo in parte necessitate per la prosecuzione delle lavorazioni, ma in parte del tutto estranee all'affidamento originario (sesto O.d.s);*
- i ritardi nell'indicazione delle soluzioni necessarie al superamento delle obiettive criticità rilevate (solo con il sesto e ottavo O.d.s.);*
- l'arbitraria qualificazione delle variazioni apportate, indicate sempre quale "sopravvenienza imprevista e imprevedibile" o "adeguamenti normativi sopravvenuti", anche allorché prima facie riconducibili a errori od omissioni progettuali ovvero a disposizioni cogenti già in vigore all'atto di approvazione della progettazione esecutiva;*
- la sostanziale interruzione di ogni attività da parte della D.L. e del R.U.P. tra il 2016 e il 2019 (...)"*.

Sostanzialmente, pertanto, il danno erariale sarebbe derivato

dall'anomalo andamento dell'appalto, asserito imputabile ai convenuti.

7.2. - Come è noto, il giudizio sull'esistenza del nesso etiologico tra condotta ed evento dannoso comporta, *in primis*, l'accertamento della causalità materiale secondo gli artt. 40 e 41 c.p., ossia la determinazione per la quale un evento deve considerarsi causato da un altro se, in assenza di quest'ultimo, il primo non si sarebbe verificato; esame, questo, da condursi secondo il criterio dell'*id quod plerumque accidit* e, quindi, secondo la teoria della c.d. regolarità causale, siccome evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte: "*verificata la causalità materiale, occorre accertare alla stregua dell'art. 1223 c.c. la c.d. "causalità giuridica", ossia, quale dimensione del danno sia conseguenza diretta ed immediata della condotta illecita, sempre secondo il paradigma della regolarità causale (normale effetto della condotta), valutato secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, ossia del "più probabile che non" (v. SSUU. n. 576 del 2008; Sez. III, sentenza n. 278 del 2015)" (da ultimo, sez. III centr. app., sent. n. 61/2025).*

7.3. - Occorre quindi rilevare che, nel caso di specie, la corretta indagine circa la sussistenza del nesso causale come sopra declinato, posta l'individuazione del danno come quota parte di quanto corrisposto nell'ambito della transazione, doveva essere effettuata sulla base della contestazione di condotte espressamente riconducibili a quanto pagato in esecuzione della transazione.

L'art. 2 dell'atto di transazione, che ne delinea l'oggetto, prevedeva l'accettazione da parte di Carena S.p.A. dell'importo di € 5.592.583,07 "*a tacitazione delle riserve dalla nn. 3, 4, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,*

	22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 iscritte dall'Appaltatore sugli atti	
	contabili fino al SAL n. 22, per lavori a tutto il 15/09/2016 e la rinuncia di	
	Anas all'applicazione della penale per la ritardata ultimazione dei lavori", oltre	
	alla rinuncia sia al processo, sia all'azione del giudizio pendente presso	
	il Tribunale di Roma (R.G. 33895/16).	
	Ebbene, una compiuta dimostrazione della sussistenza del nesso	
	causale avrebbe dovuto implicare una più diffusa ed approfondita	
	argomentazione delle ragioni per cui le condotte contestate ai convenuti	
	sarebbero causalmente collegate a dette riserve, posto che l'esborso di	
	denaro da parte di ANAS ha trovato ragione nella tacitazione delle	
	stesse. In altre parole, la verifica del nesso causale avrebbe, a parere del	
	Collegio, richiesto di esaminare se la condotta dei convenuti sia stata, o	
	meno, causativa delle ragioni che hanno dettato le riserve, posto che	
	l'esborso pubblico in queste ha trovato titolo. La Procura regionale,	
	invece, ha incentrato la sua analisi su fatti che, sebbene dimostrativi di	
	un'indubitabile inefficiente gestione dell'appalto, non trovano diretto	
	riscontro nelle riserve (come, ad esempio, l'interruzione dell'attività da parte	
	della direzione lavori e del RUP nel periodo 2016-2019), non configurandosi,	
	dunque, dimostrato l'apporto causale delle condotte dei singoli	
	convenuti alla determinazione del danno.	
	Come esposto nella parte in fatto, prima della conclusione della	
	transazione, ANAS aveva avviato un supplemento di istruttoria, esitato	
	nella delibera n. 18 del 06.06.2018 della Commissione tecnica che	
	riesaminava, alla luce dei pareri sulle riserve già espressi dalla	
	Direzione lavori, dalla Commissione di collaudo, dalla Commissione	
	55	

per la composizione bonaria delle controversie e dalla Divisione riserve e collaudi, le pretese azionate in giudizio da Carena s.p.a., ossia le riserve sopra richiamate e oggetto della transazione.

7.4. - Dall'approfondito esame dei precitati atti, emerge quanto segue:

i) le riserve nn. 4 (*maggiori oneri per ricarica sui mezzi di trasporto del materiale di scavo e dello smarno*), 17 (*viadotto Comancino, frana campo varo travi, lavori di messa in sicurezza*), 19 (*recupero ribasso per utilizzo prespritz in galleria Barcaccia*), 20 (*maggiori oneri per movimentazione mezzi*), 21 (*perdita di chance e maggiori oneri finanziari*), 22 (*recupero ribasso*), 24 (*mancata contabilizzazione opere eseguite*), 25 (*richiesta nuovi prezzi*), 26 (*mancato aggiornamento degli oneri della sicurezza relativi ai lavori di PVT* 2), 27 (*maggiori oneri realizzazione cameretta di spinta*) e 28 (*maggiori oneri per il mantenimento discariche*) venivano respinte da pressoché tutte le Commissioni sopra richiamate, mentre la Commissione tecnica non riconosceva alcun importo per la tacitazione delle stesse non potendosi, conseguentemente, ritenere le stesse rilevanti ai fini che qui ne occupano, risultando estranee alla determinazione del *quantum* da ANAS corrisposto;

ii) per quanto concerne, poi, le riserve nn. 11 (*riconoscimento oneri di frantumazione per trattamento in calce*), 13 (*ristoro costi ed oneri per scavo di sbancamento in roccia*), 14 (*ristoro costi sostenuti per ritrovamento cavo Telecom*), 18 e 29 (*richiesta maggiori oneri di sicurezza per maggior tempo esecutivo*), 30 (*oneri non previsti per l'aggottamento e spurgo di acqua di falda al pozzo di recapito finale dell'opera di protezione al CS01*) e 32 (*sovrapprezzo agli appoggi per intervenuta variazione normativa di riferimento*) - che la

	Commissione tecnica valutava di valore complessivo pari a €	
	1.770.659,61 - nell'atto di citazione nulla si rinviene in merito alle stesse,	
	sicché non risulta possibile ricondurre causalmente le condotte dei	
	singoli convenuti, come descritte dalla Procura, a dette riserve nonché a	
	una possibile quota di quanto corrisposto nell'ambito della transazione.	
	Si precisa, in proposito, che le doglianze dell'Ufficio requirente rispetto	
	al mancato adeguamento del progetto alla normativa vigente, si	
	referiscono all'inserimento del tratto stradale nella rete TEN (<i>e, come</i>	
	<i>evincibile dalla relazione del RUP [Omissis] alla prima PVT, si trattava</i>	
	<i>principalmente di adeguamenti relativi all'illuminazione delle gallerie nonché</i>	
	<i>degli impianti elettrici ed antincendio)</i> mentre, nel caso della riserva n. 32,	
	si trattava dell'adeguamento degli appoggi alla nuova normativa in	
	materia (EN 1337-DM 2008- marcatura CE – carichi SLU) sostituyente	
	integralmente la precedente (CNR 10018 DM 1996 carichi SLE), aspetto,	
	questo, non contestato;	
	<i>iii)</i> la riserva n. 3, che secondo l'Impresa derivava da un imprevisto	
	geologico ai sensi dell'art. 1664, c. 2 c.c., riguardava il maggiore	
	quantitativo degli spessori in "spritz beton" per la galleria naturale	
	Barcaccia, determinati dal ritrovamento di roccia marnosa-arenacea	
	stratificata che creava accentuati vuoti al contorno dovuti alla giacitura	
	morfologica. Nella relazione del Direttore dei lavori [Omissis],	
	concernente le riserve, emerge che: " <i>le condizioni al contorno alla luce delle</i>	
	<i>quali si sono sviluppati i dissesti sono tali che, mentre da un lato si ha la</i>	
	<i>corrispondenza più o meno marcata del quadro geologico di riferimento, non si</i>	
	<i>può fare la stessa affermazione per quel che riguarda il quadro geomeccanico di</i>	
	57	

riferimento e cioè le caratteristiche di resistenza deformabilità dell'ammasso e l'influenza delle discontinuità e delle zone di alterazione. È evidente che, dalla scala del sondaggio, quelle che si sono dimostrate le caratteristiche peculiari dell'ammasso in termini di caratterizzazione geomeccanica non hanno trovato corrispondenza nel comportamento alla scala della galleria, la quale interessa porzioni significative dell'ammasso circostante. La marcata anisotropia dovuta a famiglie di discontinuità non rilevabili con chiarezza data la natura dei materiali e lo stato di ammaloramento non uniformemente distribuito di porzioni attive d'ammasso hanno determinato la formazione di cinematismi di collasso non prevedibili a priori ma gestiti in corso d'opera con adattamenti delle sezioni di scavo previste nel progetto esecutivo. Ancora più imprevedibile è risultata l'evoluzione di questi dissesti in quanto laddove la probabilità che potessero avvenire era stata considerata in progetto esecutivo non è stato possibile coglierne in anticipo le dimensioni e gli effetti sul contorno della galleria ancora da scavare. Va infine sottolineato che la determinazione del comportamento di formazioni stratificate che passano da materiali prettamente plastici a materiali rigidi e fragili variano i rapporti stratigrafici come, appunto, nel caso in esame. In conclusione, appare chiaro come le problematiche riscontrate vadano incardinate nell'ambito di una fenomenologia imprevedibile più che di un quadro di imprevedibilità geologica. La cronologia degli eventi (...) oltre che confermare l'imprevedibilità dei fenomeni, evidenzia anche come nelle zone ove non si sono appalesate evidenti differenze comportamentali dell'ammasso roccioso, si sono seguite le previsioni progettuali, con ciò confermando le linee guida e la fondatezza delle previsioni progettuali del progetto esecutivo."

	Inoltre, nella relazione della Commissione nominata ai sensi dell'art.	
	240, d.lgs. n. 163/2006, riportante stralci dei SAL, con riferimento al SAL	
	n. 3, si è sottolineato che: <i>“durante le operazioni di scavo della galleria</i>	
	<i>naturale Barcaccia è stata rinvenuta roccia marnosa-arenacea stratificata che</i>	
	<i>crea accentuati vuoti al contorno dovuti proprio alla giacitura morfologica (...).</i>	
	<i>ci si trova in presenza di un assetto strutturale dell'ammasso roccioso non</i>	
	<i>ipotizzabile a seguito delle indagini geo-strutturali discrete effettuate. È ormai</i>	
	<i>noto che la galleria è sondaggio di sé stessa, e il ritrovamento della roccia</i>	
	<i>stratificata è fatto totalmente imprevisto ed imprevedibile. Siamo in presenza</i>	
	<i>di un imprevisto geologico ai sensi del 2° comma dell'art. 1664 del cc spetta alla</i>	
	<i>scrivente un equo compenso”.</i>	
	Da quanto emergente dagli atti, quindi, non risulta comprovato che le	
	criticità relative alla riserva n. 3, quantificata dalla Commissione tecnica	
	in € 249.109,53, siano addebitabili ad errori o carenze progettuali,	
	quanto, piuttosto, ad eventi imprevedibili derivanti da una inaspettata	
	risposta dei materiali agli scavi.	
	7.5. - Peraltro, le carenze progettuali appaiono in larga parte essere state	
	solo assertivamente denunciate, ma non debitamente dimostrate; ad	
	esempio, nel caso di specie, nulla è detto circa l'idoneità e l'adeguatezza	
	delle indagini geologiche e geotecniche effettuate o sui criteri di	
	progettazione, come desumibili dal progetto esecutivo – versato in atti	
	– della galleria Barcaccia.	
	In merito, poi, alle censurate carenze progettuali che avrebbero richiesto	
	ulteriori indagini da parte dell'appaltatore, deve sottolinearsi che il	
	Capitolato speciale d'appalto - norme tecniche - opere civili, al	
	59	

	paragrafo 3.2.2 prevede che: <i>"Nella esecuzione dei lavori di scavo</i>	
	<i>l'Appaltatore dovrà scrupolosamente rispettare le prescrizioni assumendosene</i>	
	<i>l'onere, e farsi carico degli oneri di seguito elencati a titolo descrittivo e non</i>	
	<i>limitativo:</i>	
	<i>a) Profilare le scarpate degli scavi con inclinazioni appropriate in relazione alla</i>	
	<i>natura ed alle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno, la cui stabilità dovrà</i>	
	<i>essere accertata con apposite verifiche geotecniche a carico dell'Appaltatore."</i>	
	Conseguentemente, in considerazione della previsione di ulteriori	
	verifiche a carico dell'appaltatore, perde di rilevanza anche la specifica	
	doglianza mossa dalla Procura regionale in merito all'effettuazione di	
	indagini geologiche ulteriori da parte dell'appaltatore.	
	7.6. - Passando, poi, all'esame della riserva n. 7, espressamente riferita	
	all'anomalo andamento dell'appalto, l'Impresa, a titolo non esaustivo,	
	ha denunciato alcune problematiche che necessitavano di	
	approfondimenti progettuali e, in particolare, alla data del SAL n. 4	
	(lavori al 16.07.2012):	
	a) Viadotto Comancino: problematiche nelle fondazioni della spalla A e	
	della pila 1 derivanti dal ritrovamento, al di sotto dei magroni eseguiti	
	dal precedente appaltatore, di materiali ritenuti non idonei perché	
	ammaloratesi a seguito della circolazione di acque profonde non	
	opportunamente drenate. La problematica veniva risolta con il secondo	
	ordine di servizio del 01.06.2012 e determinava l'avvio dei lavori con un	
	ritardo di 3 mesi;	
	b) CS07: segnalate alcune criticità progettuali in relazione alla	
	stabilizzazione del corpo di frana 3 che non prevedevano accorgimenti	
	60	

	necessari per garantire fattibilità; la problematica veniva risolta con la	
	prima variante e avrebbe determinato 7 mesi di ritardo;	
	c) sottoutilizzo della viabilità di cantiere;	
	d) CS01 e CS04: il riutilizzo del materiale di risulta ha richiesto la sua	
	previa frantumazione, con conseguenti ritardi (<i>si rimanda a quanto</i>	
	<i>osservato con riferimento alla riserva 11</i>);	
	e) viadotto Barcaccia 1: è stata necessaria l'esecuzione di una berlinese	
	non prevista dal progetto, generante un ritardo di 3 mesi;	
	f) Galleria naturale Barcaccia: ritardo per imprevisto geologico (<i>si</i>	
	<i>rimanda alla riserva 3</i>). Ulteriori rallentamenti sono dovuti a problemi	
	con le cave e con i siti di deposito;	
	Con il SAL n. 5 (<i>lavori a tutto il 20.09.2012</i>), la riserva veniva confermata	
	con le seguenti aggiunte:	
	g) viadotto Tre Vescovi: fermo e ridotta produzione per imprevisto	
	geologico;	
	h) presenza cavo Telecom (<i>si rimanda a quanto osservato in relazione alla</i>	
	<i>riserva 14</i>).	
	Al SAL n. 6 (<i>a tutto il 20.11.2012</i>) la riserva veniva confermata con la	
	seguente aggiunta: problematiche connesse con scavo del fornice	
	sinistro fronte est (<i>distacchi rivestimento provvisorio – ods n. 4 per garantire</i>	
	<i>stabilità</i>).	
	Al SAL n. 7 (<i>a tutto il 31.12.2013</i>) la riserva veniva confermata con le	
	seguenti aggiunte:	
	i) viadotto Faggeto 2: fermo delle lavorazioni a seguito delle riscontrate	
	lesioni in data 18.01.2013 al pulvino del fustino sinistro della pila 4;	
	61	

	<i>l)</i> viadotto Tre vescovi: fermo delle lavorazioni a causa di evento	
	franso che in data 29.01.2013 aveva interessato il fronte di scavo della	
	pila 1.	
	Con il SAL n. 8 (lavori a tutto il 20.03.2013) la riserva veniva confermata	
	con le seguenti aggiunte:	
	<i>m)</i> viadotto Comancino: il fronte di scavo, consolidato come da progetto	
	esecutivo, franava in data 25.02.2013. La Società individuava le opere di	
	ripristino assumendosene i costi (<i>non integralmente</i>).	
	La riserva è stata, poi, confermata con i SAL da 9 a 21 (<i>lavori a tutto il</i>	
	<i>08.06.2016</i>).	
	7.6.1. - Alcune delle criticità sopra elencate sono state oggetto della	
	prima PVT (<i>approvata con disposizione del 03.07.2013</i>). In particolare, per	
	quanto riguarda il viadotto Barcaccia, dalla relazione del RUP	
	[Omissis] alla prima variante del 21.03.2013, si evince che, a causa	
	dell'interessamento della coltre in frana, sono state necessarie opere	
	provvisionali; la variante è stata incardinata nella lett. <i>b)</i> dell'art. 132 del	
	d.lgs. n. 163/2006 (<i>cause impreviste ed imprevedibili</i>). Nella stessa	
	categoria sono state, altresì, inquadrare le lavorazioni relative al	
	Viadotto Comancino, concernenti un intervento in sostituzione con	
	calcestruzzo magro dei primi 3 metri e la realizzazione di un'opera	
	provvisoria. Sempre in relazione al medesimo Viadotto, dalla stessa	
	relazione, emerge che l'Impresa, la cui corresponsabilità non veniva	
	esclusa, provvedeva a proprie cure al ripristino, mentre si disponeva,	
	altresì, l'esecuzione di un'ulteriore opera provvisoria. Tali opere	
	venivano inquadrare, invece, nella lett. <i>c)</i> dell'art. 132 (<i>eventi inerenti alla</i>	
	62	

natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale).

In tale ambito venivano anche inquadrare le lavorazioni necessarie per garantire la stabilità del Viadotto Tre Vescovi, mediante il consolidamento dei fronti di scavo che avevano registrato fenomeni di instabilità durante lo sbancamento. Sempre dalla relazione in esame, emerge che, con riferimento alla stabilizzazione del corpo di frana 3, le lavorazioni sono state giustificate sulla base del secondo e del terzo capoverso del terzo comma dell'art. 132, che nel testo all'epoca in vigore, prevedeva: *“Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti”*. Al riguardo si osserva che, sebbene dalla relazione del RUP emerga che vi furono modifiche progettuali, dettate dalla necessità di apportare miglioramenti al progetto originale, queste non comportavano alcun costo. Per quanto riguarda, poi, la viabilità di cantiere, occorre considerare che, sulla base del progetto esecutivo – relazione sulla cantierizzazione, depositato dal convenuto [Omissis] – risulta che detta viabilità prevedeva quasi esclusivamente l'utilizzo di strade esistenti (in particolare, SS. 318 e strada locale per accesso ai fronti di

lavoro ovest; viabilità locale Vocabolo, Faggeto ecc. per accesso al fronte sud; SS 318 e strada locale (via di Santa Lucia) per il fronte est e SS 318 per il collegamento con il sito di deposito). Solo in tale ultimo caso era previsto l'utilizzo anche di viabilità di nuova realizzazione, riconducibile al lotto contiguo. In detta relazione è, peraltro, chiaramente indicato che *“in considerazione delle caratteristiche del sistema di viabilità sopra descritto, è infine possibile evidenziare che nella fase di cantiere non si prevede di realizzare delle strade provvisorie, in quanto verrà utilizzata prevalentemente la viabilità esistente, a meno della costruzione di brevi piste di cantiere, della lunghezza di qualche decina di metri, che consentiranno di raggiungere le fondazioni ed i relativi scavi dei viadotto Comancino e Tre vescovi”*. Risulta, quindi, che la viabilità di cantiere era essenzialmente costituita da strade statali o locali anche ad uso pubblico, rispetto alle quali, effettivamente, vi sono state delle criticità di utilizzo, come dimostrato dalla nota inviata da Carena in data 26.03.2012, ove si riporta che *“la viabilità di cantiere individuata dal progetto, ed alla quale non vi sono alternative, prevede l'utilizzo di strade bianche, comunali e non, interessate dal transito sia di mezzi di cantiere che privati, con passaggio degli stessi a ridosso di diverse abitazioni (...) il proprietario del tratto privato pone continui ostacoli al transito di mezzi di cantiere ed in particolare di autocarri adibiti al trasporto dei materiali di approvvigionamento al cantiere e di trasporto a scarica dei materiali provenienti dagli scavi”* e che per *“garantire una convivenza «sopportabile» la scrivente è dovuta intervenire apportando migliorie alla strada, dove possibile, svolgendo incontri con i proprietari interessati, anche con l'intervento del Sindaco di Valfabbrica e riducendo i passaggi giornalieri”*. A tali doglianze il

RUP [Omissis], con nota prot. n. 7256-P del 05.04.2012, riscontrava che

“anche la problematica sollevata circa la viabilità di cantiere, chiaramente individuata negli elaborati di progetto, appare infondata ed artificiosa in quanto nota all'appaltatore fin dalla fase della gara”.

7.6.2. - Orbene, il Collegio condivide quanto affermato nella memoria difensiva dal convenuto [Omissis] in merito sia all'effettiva conoscenza da parte dell'appaltatore della viabilità di cantiere, sia alla sua espressa dichiarazione, in sede di verbale di consegna dei lavori e a seguito del sopralluogo delle aree di cantiere, di *“accettare di ricevere, senza eccezione o riserva alcuna, la consegna dei lavori”.*

Da tanto se ne deduce sia che il progetto prevedeva effettivamente una viabilità di cantiere esistente ed utilizzabile – in quanto costituita essenzialmente da strade ad accesso pubblico – sia che le difficoltà sono state in parte dovute al difficile utilizzo delle strade condiviso con utenti privati, del che, tuttavia, l'appaltatore era a conoscenza rappresentando ciò un elemento giuridicamente opponibile alla stessa impresa (cfr., al riguardo, tra le altre, Cass., Sez. II, n. 17819 del 22/06/2021, a mente della quale *“l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto - va sottolineato - ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di*

responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori").

7.7. - Esaminate sopra le singole questioni oggetto della riserva n. 7 (*anomalo andamento dell'appalto*), occorre, poi, evidenziare che nelle relazioni dei direttori dei lavori - ed in particolare in quella del [Omissis], i cui contenuti sono stati condivisi dalle Commissioni che si sono occupate dell'esame delle riserve (che hanno dissentito, in alcuni casi, solo in relazione alla quantificazione del *quantum debeatur*) - si mette in luce come il compenso al riguardo proposto andava riconosciuto *"in via equitativa, per cause non direttamente addebitabili né a componenti della stazione appaltante né a comportamenti dell'appaltatore"*. Anche sulla scorta di tale aspetto, il Collegio deve valutare che le difficoltà operative e/o le lavorazioni aggiuntive determinanti l'andamento anomalo dei lavori non derivavano da mancanze direttamente imputabili ai convenuti.

7.8. - La riserva n. 15 veniva iscritta a causa degli oneri sostenuti in conseguenza di lesioni riscontrate al viadotto Faggeto 2, per cui la Commissione tecnica - al pari dei Direttori dei lavori e delle altre commissioni - riconosceva l'importo di € 26.954,22. In relazione a tale fattispecie, la Procura regionale ha contestato che *"L'attività della D.L. e dei R.U.P. non ha assicurato la doverosa, sollecita conduzione delle lavorazioni: è già stato constatato come solamente con il quinto O.d.s. del 30.01.2013 la D.L. (Ing. [OMISSIS]), con il visto del R.U.P. (Ing. [OMISSIS]), abbia*

riscontrato le problematiche di degrado del pulvino della pila n. 4 della
 carreggiata di sinistra del viadotto "Faggeto 2", invero segnalate da CARENA
 sin dall'inizio delle lavorazioni, tanto che un primo sopralluogo della D.L. era
 già avvenuto il 21.01.2012 (un anno prima dell'O.d.S.).". Dal quinto ods,
 datato 30.01.2013, emerge che "durante il montaggio dei ponteggi utili alle
 lavorazioni relativi alle pile del viadotto Faggeto 2, Codesta Impresa ha
 riscontrati la presenza di fessurazioni diffuse, interessanti il pulvino della Pila
 4 lato valle carreggiata sinistra, ed ha richiesto a questa Direzione lavori con
 nota del 21.01.2013 (...) un urgente sopralluogo" e che "l'Ufficio di Direzione
 Lavori già in data 21.01.2012 ha prontamente svolto un primo sopralluogo al
 fine di verificare quanto segnalato dall'Impresa; successivamente al predetto
 sopralluogo l'ufficio di Direzione Lavori, al fine di verificare l'effettiva
 resistenza del calcestruzzo della pila in questione, ha prontamente disposto
 tramite il proprio laboratorio l'esecuzione di alcuni carotaggi, eseguiti in data
 24.01.2013". Conseguentemente, con l'ods in questione, del 30.01.2013,
 a seguito di ulteriori approfondimenti, veniva disposta la demolizione
 e la ricostruzione, "secondo l'originario progetto esecutivo", del pulvino
 della Pila 4.

Ora, tanto premesso, dallo stesso ods emerge che la segnalazione
 dell'Impresa avveniva in data 21.01.2013 e che le lavorazioni sono state
 ordinate in data 30.01.2013, dovendosi verosimilmente ritenere che
 l'indicazione del 21.01.2012 sia dovuta ad un refuso (2012 in luogo di
 2013), anche perché trattasi di sopralluogo effettuato a seguito della
 segnalazione. Anche ove di refuso non si fosse trattato, la contestazione
 attorea si configura comunque destituita di fondamento, posto che da

	quanto emergente in atti lo iato tra la segnalazione dell'impresa e la	
	risposta del Direttore dei lavori e del RUP risulta di soli nove giorni.	
	7.9. - La riserva n. 23 veniva iscritta in considerazione dei maggiori oneri	
	sostenuti per un movimento franoso interessante il CS01 dovuti alla	
	realizzazione del muro di sostegno tra le sez. 6 e 21 e del corpo stradale	
	tra la sez. 21 e la spalla A del viadotto Barcaccia, ove si sarebbero	
	verificate sulla scarpata di monte, durante gli scavi previsti in progetto	
	(SAL 12) "fratture visibili superficialmente" e sul sovrastante edificio	
	nuove lesioni. Dalla relazione tecnico amministrativa del RUP	
	[Omissis] alla seconda perizia di variante tecnica del 10.07.2015, si	
	riscontra che:	
	<i>a)</i> a seguito del manifestarsi di un quadro fessurativo nelle aree	
	interessate dal CS01, la direzione lavori, su indicazione della Direzione	
	Centrale Progettazione (DCP), predispose, fin dal 2013, un	
	monitoraggio strumentale dell'area. In quella fase i modesti movimenti	
	rilevati non facevano presagire criticità rilevanti, tant'è che la DCP	
	aveva confermato la piena validità del progetto esecutivo;	
	<i>b)</i> per valutare l'eventuale evoluzione del fenomeno, fu comunque	
	richiesta l'installazione di apposita strumentazione in campo costituita	
	da tre inclinometri e un estensimetro multibase. La lettura di tali	
	strumenti, sfruttando l'interruzione dei lavori causata dalla procedura	
	di concordato preventivo dell'impresa, ha permesso di individuare una	
	potenziale superficie di scorrimento posta ad una profondità di circa 17-	
	22 m dal piano campagna. Conseguentemente, nel dicembre 2014, fu	
	richiesto alla direzione lavori di avviare una più approfondita	
	68	

	campagna di indagine mediante l'esecuzione di sondaggi a carotaggio	
	continuo e l'installazione di quattro nuovi inclinometri e sette	
	piezometri;	
	c) nell'aprile 2015 venivano trasmessi alla DCP gli esiti del nuovo	
	monitoraggio che, nel rilevare l'esistenza di una superficie di	
	scorrimento ed anche il lento progredire del movimento, confermavano	
	la necessità di prevedere interventi di stabilizzazione. I dati strumentali	
	erano compendati da una relazione descrittiva del fenomeno e da una	
	relazione geologica redatte da un professionista incaricato dall'impresa	
	appaltatrice di analizzare le criticità connesse con la realizzazione delle	
	opere secondo le previsioni del progetto esecutivo, oltre a una proposta	
	di modifica al progetto stesso;	
	d) la DCP coinvolgeva due consulenti esterni per lo studio degli	
	interventi da porre in essere, in esito al quale venivano definite le	
	soluzioni tecniche inserite nella PVT;	
	e) il RUP concludeva che <i>"le motivazioni della presente perizia trovano</i>	
	<i>riscontro nei contenuti del decreto legislativo 163/2006, in particolare</i>	
	<i>nell'articolo 132, comma 1, lettera e) e comma 3, 1° capoverso"</i> (ossia,	
	manifestarsi di errori o omissioni del progetto esecutivo che	
	pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità dell'opera).	
	Il diverso inquadramento della variante apportata, nei termini di cui	
	alla lett. c) del citato articolo 132 (ossia, <i>presenza di eventi inerenti alla</i>	
	<i>natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso</i>	
	<i>d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale)</i>	
	avveniva a seguito della nota tecnica diretta al RUP redatta dalla	
	69	

Direzione centrale progettazione (*trasmessa con nota CDG-0087505 del 14.07.2015*) in cui si chiariva che con il monitoraggio era emersa una superficie di rottura ad alta profondità (17-22 m) che indicava un movimento di versante ampio, non individuato dalle carte fotografiche regionali, e che tale superficie di rottura era stata individuata anche grazie all'effettuazione di letture svolte casualmente in concomitanza di un evento piovoso eccezionale, di intensità più che doppia rispetto alle piogge copiose registrate nei periodi invernali. Si aggiungeva, inoltre, che la natura della formazione interessata rendeva difficile l'individuazione di superficie di rottura quiescenti e preesistenti nel *colluvium* ed impossibile, mediante indagini profonde, l'individuazione di superficie di rottura e roccia. La nota si concludeva, quindi, classificando l'evento ai sensi del citato art. 132, lett. c).

7.9.1. - La Procura regionale, sul punto, ha richiamato la relazione riservata del Direttore dei lavori [Omissis] sulle riserve dell'Impresa, del 24.05.2016, sostenendo: *“viene altresì dato atto della strumentale riconduzione della variante relativa al movimento franoso CS01 all’art. 132, comma 1, lett. c) del Codice (rinvenimenti imprevisti e non prevedibili), allorquando la stessa era stata inizialmente (e correttamente) ricondotta alla diversa ipotesi ex art. 132, comma 1, lett. e), inerente gli errori progettuali”*.

Dalla lettura di tale relazione, tuttavia, detta “strumentalizzazione” non si rinviene, posto che il Direttore dei lavori, con la precitata relazione riservata, appare essersi limitato a dare atto che la variante veniva inquadrata nella lett. c) dell’art. 132 a seguito delle osservazioni della DCP delle quali, tuttavia, non sembrerebbe che la Procura regionale

	abbia tenuto debito conto. Tanto premesso, sulla base della	
	documentazione in atti, come sopra descritta e riassunta, il Collegio	
	valuta l'inquadramento della fattispecie motivatamente imputato nella	
	lett. c) dell'art. 132, d.lgs. n. 163/2006 - in quanto attribuibile ad eventi	
	inerenti alla natura e alla specificità dei beni verificatisi in corso d'opera	
	e non a errori, segnatamente non comprovati, di progettazione	
	direttamente attribuibili alla condotta dei convenuti.	
	7.10. - Infine, la riserva n. 31 attiene al pagamento di canoni di affitto per	
	piste di accesso ai cantieri e ai piazzali di accumulo. Sul punto, si	
	rimanda a quanto già osservato con riferimento alla viabilità di cantiere	
	in relazione alla riserva n. 7 (<i>rif., supra, il capo 7.6.1.</i>), rilevando, altresì,	
	che la riserva in questione veniva iscritta solamente con il SAL n. 20	
	(<i>lavori a tutto il 29.02.2016</i>), ossia poco prima dell'ultimazione degli	
	stessi, tant'è che la stessa veniva ritenuta intempestivamente formulata	
	da entrambi i Direttori dei lavori.	
	7.11. - Conclusivamente, la disamina delle singole riserve poste alla base	
	dell'avvenuta transazione e del correlato esborso, non depone per la	
	sussistenza del nesso di causalità tra le condotte contestate e l'evento	
	dannoso atteso, anche in applicazione del principio della probabilità	
	prevalente, che la particolare condizione dello stato dei luoghi, emersa	
	nell'ambito dello svolgimento dei lavori, risulta aver notevolmente	
	influenzato, per quanto qui di rilievo, l'andamento anomalo degli stessi	
	nei termini, peraltro, riconosciuti dagli Organi tecnici dell'ANAS. Posto,	
	inoltre, che la transazione ha avuto per oggetto specifiche riserve e non	
	un generalizzato andamento anomalo, evidenziato dalla mera	
	71	

	constatazione dell’emanazione di più ordini di servizio e di varianti, si	
	ritiene che non sia stato sufficientemente comprovato l’apporto	
	concausale della condotta dei convenuti con riguardo alle singole e	
	specifiche riserve che, in definitiva, hanno determinato l’erogazione di	
	somme per la loro tacitazione.	
	Per tutto quanto sopra esposto e motivato, la domanda concernente la	
	prima posta di danno azionata dalla Procura regionale deve essere	
	rigettata.	
	8. - La domanda relativa alla seconda posta di danno, avente ad oggetto	
	la rinuncia all’escussione della penale contrattuale, si manifesta	
	parzialmente fondata, nei termini di successiva motivazione.	
	8.1. - Preliminarmente, essendo la rinuncia alla penale inquadrata	
	nell’ambito della transazione stipulata tra ANAS S.p.A. e Carena S.p.A.,	
	occorre richiamare i limiti della giurisdizione contabile in materia di	
	sindacabilità delle transazioni già delineati al precedente capo 1.2. ;	
	conseguentemente, lo scrutinio del Collegio deve attenersi al vaglio	
	della ragionevolezza, della proporzionalità e della logicità della scelta	
	al riguardo attuata dall’ANAS.	
	Il Collegio ritiene, in proposito, di confermare altresì quanto già	
	affermato nell’ordinanza cautelare n. 2/2025 (<i>con le specificazioni al</i>	
	<i>riguardo segnatamente formulate</i>), circa l’unicità del termine dell’appalto,	
	da individuarsi al 03.01.2016, condividendo la tesi del Direttore dei	
	lavori [Omissis], fatta propria anche dalla Commissione collaudo e dal	
	RUP [Omissis], secondo cui la previsione di due distinti termini	
	avrebbe valore solo astratto, posto che senza la preventiva esecuzione	
	72	

dei lavori previsti dalla seconda perizia di variante (che per gli stessi ha previsto il termine del 03.01.2016), non si sarebbe potuto dar corso al completamento del residuo appalto, trattandosi di un unico tratto stradale.

8.2. - Ciò premesso, in data 16.04.2018 Carena S.p.A. formulava una proposta di transazione che prevedeva, a tacitazione delle riserve iscritte ed oggetto del contenzioso civile, il pagamento della somma di € 6.987.190,17 nonché la non applicazione della penale dell'importo di € 4.394.373,33.

8.2.1. - La transazione con l'Impresa era inserita in un "Piano straordinario di componimento del contenzioso", rafforzato dall'art. 49, comma 7, del d.l. n. 50/2017. Detta disposizione autorizzava ANAS, per gli anni 2017, 2018 e 2019, all'utilizzo di fondi CIPE per "*... definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le modalità ivi previste, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa*".

In particolare, il richiamato art. 208 dell'allora vigente Codice dei contratti pubblici, relativo alle transazioni, prescriveva - laddove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia fosse superiore a € 200.000 nel caso di lavori pubblici - la necessaria acquisizione del parere di un legale interno alla struttura.

Pertanto la procedura corretta da seguire, al fine della conclusione di

una transazione ai sensi dell'art. 49, d.l. n. 50/2017, prevedeva - come già disposto dal Codice dei contratti pubblici del 2016 - di acquisire un parere da parte dei legali interni nonché di valutare preventivamente la convenienza economica della singola operazione transattiva. A tal fine, come emerge dal preambolo della già citata delibera n. 18/2018 della Commissione tecnica per il riesame delle posizioni giudiziali e stragiudiziali pendenti, la medesima Commissione aveva *"il compito di supportare l'Organo decisorio nella valutazione sulla convenienza economica di eventuali accordi bonari o transattivi"*.

Nel caso qui in esame risulta pianamente che - sia la predetta Commissione sia i legali interni di ANAS S.p.A. - si pronunciavano sulla specifica transazione, esaminando la proposta formulata dall'appaltatore; tuttavia, entrambi si arrestavano alla valutazione delle riserve non esprimendosi sulla possibilità giuridica e sulla congruità economica di rinunciare alla penale. Nonostante tale oggettiva, macroscopica, evidenza l'Amministratore delegato di ANAS addiveniva alla approvazione dello schema contrattuale e alla stipulazione dell'atto di transazione prevedenti anche la disapplicazione della penale di relevantissimo valore.

Nella determina del 06.08.2019, con cui l'Amministratore delegato [Omissis] disponeva l'approvazione dello schema di atto di transazione, si dava atto sia della conclusione dei lavori con 700 giorni di ritardo, per quanto concerne le lavorazioni il cui termine era fissato al 27.08.2014, sia del certificato di ultimazione lavori del Direttore dei lavori *pro tempore* del 28.07.2016, nel quale veniva prevista l'applicazione della penale,

richiamando, come una unica motivazione della decisione di disapplicarla, la nota del 04.03.2019 del RUP [Omissis] che, meramente, riteneva di non applicare la penale riconoscendo una forte anomalia di andamento nell'esecuzione dei lavori non riconducibile a responsabilità dell'appaltatore, tuttavia qui si annota, anche con riferimento a ritardi non oggetto delle riserve riconosciute dagli Organi interni di ANAS, pertanto idonei all'integrazione del diritto della stazione appaltante all'escussione della penale, nei confronti dell'Impresa, nell'importo massimo previsto dal contratto di appalto. Il predetto RUP, infatti, così si esprimeva in data 04.03.2019 e ai sensi del comma 8 dell'art. 145 del d.P.R. n. 207/2010 *(a norma sulla cui base la stazione appaltante - su proposta del responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito - decide sull'istanza di disapplicazione delle penali avanzata dall'esecutore)*, condividendo la posizione del Direttore dei lavori [Omissis] e della Commissione di collaudo - che, rispettivamente il 03.10.2016 e il 27.02.2019 - si erano espressi per l'unicità dell'appalto e del relativo termine nonché per l'inutilizzabilità del tratto stradale in assenza degli svincoli stradali che ne avrebbero assicurato la funzionalità; entrambi ammettendo *(n.d.r.: salvo ripensamento del primo, in sede di redazione del certificato di ultimazione dei lavori)* la conseguente possibilità di disapplicazione parziale, della penale.

Constatata, dunque, l'insussistenza, nella proposta del RUP, di un valido presupposto a sostegno dell'avviso formulato di rinuncia integrale della penale contrattuale, anche solo apparente *(proposta da*

ritenere pertanto illegittimamente formulata), per quanto concerne la valutazione della convenienza economica della transazione, nella determina del 06.08.2019, viene quindi laconicamente ritenuto “che sussiste una convenienza economica per ANAS a sottoscrivere il presente atto transattivo” e “che seppure ANAS ha rinunciato all’applicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori sussiste per essa una convenienza economica a sottoscrivere il presente atto transattivo anche in considerazione della rinuncia dell’Appaltatore al giudizio azionato (...) per il riconoscimento delle riserve in argomento”.

8.2.2. - Orbene, il Collegio chiamato a valutare se la transazione conclusa da ANAS sia stata, con riferimento alla scelta di abdicare all’escussione della penale, ragionevole e logica, esclude che detta scelta risulti assistita dai canoni minimi di ragionevolezza e logicità.

8.2.3. - Preliminarmente, preme osservare che, pur considerando l’unico termine del 03.01.2016, essendosi conclusi i lavori in data 27.07.2016, si è comunque registrato un ritardo di 206 gg. Al riguardo, non può essere condiviso quanto rappresentato dai convenuti [Omissis] e [Omissis] secondo i quali, avendo la Commissione tecnica (nell’anno 2018) riconosciuto un maggior tempo esecutivo di 514 giorni, detto tempo andrebbe aggiunto al termine di ultimazione lavori del 03.10.2016 con conseguente assenza di ritardo. Ciò, infatti, è destituito di fondamento sia logico sia giuridico in quanto, da un lato, i maggiori 514 giorni non annullavano il ritardo dall’Impresa già accumulato prima della disposizione del nuovo termine, che in termini logici ancor prima che giuridici, non poteva essere azzerato dal nuovo termine

predetto (*in termini, l'ordinanza n. 2/2025 di questa Sezione giurisdizionale*);

d'altro canto, quello della Commissione tecnica era un parere sulle complessive riserve, poi liquidate con la transazione in soli termini economici, che al più, ad avviso del Collegio, si sarebbe potuto richiamare e considerare - nella specifica prospettiva transattiva - ai fini di una parziale disapplicazione della penale, ma così neppure è stato.

8.2.4. - Difatti, a norma del combinato disposto dell'art. 12 del contratto di appalto e dell'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto - norme generali (il quale dispone che *"per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione rispetto al termine prefissato, sarà applicata una penale del'1 per mille dell'ammontare netto del contratto e, comunque, non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo"*) - vi era titolo per l'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo complessivo delle lavorazioni (*dunque, € 4.394.373,33*). Sulla base dell'ora citato articolo 16, peraltro, detto importo poteva essere determinato in relazione all'entità delle conseguenze del ritardo e, dunque, specie in un'ottica di risoluzione stragiudiziale della controversia *medio tempore* insorta, nonché dell'effettiva sussistenza di elementi di criticità nello svolgimento delle lavorazioni, essere diminuito. Tuttavia, dagli atti non risulta che vi sia stata alcuna valutazione in tal senso, nonostante fosse stata suggerita sia dal Direttore dei lavori [Omissis] sia dalla Commissione collaudo e nonostante il dato che tutti i pareri espressi dai differenti Organi sulle riserve avevano riconosciuto un maggior tempo esecutivo.

Al riguardo, deve richiamarsi che la valutazione della transazione era stata ritualmente effettuata dai legali interni e dalla Commissione tecnica, senza che però vi fosse un'espressa presa di posizione, o comunque esame, della proposta di Carena S.P.A. relativa alla rinuncia della penale contrattuale. Anzi, la Commissione tecnica aveva concluso il proprio parere ritenendo congruo riconoscere all'impresa *"complessivamente l'importo di € 5.122.759,71, oltre interessi e rivalutazione"* (importo poi corretto, per un mero errore di calcolo, in 5.298.871,61), mancando dunque ogni valutazione in ordine all'ulteriore importo di € 4.394.373,33 afferente, appunto, alla penale in argomento.

Le uniche valutazioni che si rinvencono in merito alla rinuncia al predetto importo di € 4.394.373,33 sono quelle espresse:

i) ai sensi del comma 8 dell'art. 145 del d.P.R. n. 207/2010, abrogato dal d.lgs. n. 50/2016, dal Direttore dei lavori [Omissis] in data 03.10.2016, che rimetteva alle superiori decisioni la scelta della disapplicazione o della rideterminazione della penale, dopo aver affermato l'unicità dell'appalto (*n.d.r.: in termini tuttavia incongrui, cfr. supra il capo 8.2.1.*) e la ritenuta manifesta sproporzione della stessa rispetto al superiore interesse della stazione appaltante, asserito salvaguardato in considerazione della contestuale conclusione dei lavori del lotto limitrofo necessario ai fini della piena utilizzabilità dell'opera (*cfr. tuttavia infra, il capo 9.2.1.*);

ii) dalla Commissione di collaudo, in data 27.02.2019, che constatando l'unicità del termine e l'inutilizzabilità del tratto stradale in assenza degli svincoli stradali che ne avrebbero assicurato la funzionalità

(argomenti evidenziati dal D.L. [Omissis] rif. il punto che precede), si era anch'essa espressa per la disapplicazione, quantomeno parziale, della penale.

8.2.5. - Successivamente, il convenuto [Omissis], con la citata nota del 04.03.2019, condividendo quanto rappresentato dal [Omissis] e dalla Commissione collaudo - acriticamente, senza formulare alcuna valutazione ancorché di propria competenza in qualità di RUP - proponeva la disapplicazione, invece, integrale della penale.

Orbene, anche in questo caso, pur prescindendo dai profili di responsabilità del RUP precitato (*cfr. infra, i capi successivi*), ciò che rileva - nella prospettiva conciliativa - è che non sussisteva alcuna valutazione circa la convenienza economica legittimante la rinuncia di ANAS S.p.A. all'importo di € 4.394.373,33, nell'ambito della complessiva transazione.

8.3. - Oltretutto, quelli dell'ing. [Omissis] (*risalente*) e della Commissione di collaudo (*più recente*), costituivano pareri tecnici espressi con riferimento all'art. 145 del d.P.R. n. 207/2010 e non alla transazione.

8.4. - Né potrebbe accogliersi l'obiezione per cui, se vi erano i presupposti tecnici per la disapplicazione della penale, allora vi erano anche per la rinuncia alla stessa nell'ambito della transazione. Difatti, mentre nel primo caso si verte su di una valutazione atomistica della penale, nel secondo caso la decisione attiene al complesso delle reciproche rinunce e concessioni, sicché, posto che sia il Direttore dei lavori che la Commissione collaudo avevano paventato la possibilità della riduzione della penale, anche alla luce del riconoscimento degli

oltre 5 milioni di euro per le altre riserve e con riferimento alla indubbia sussistenza del considerevole credito di ANAS S.p.A. (*in relazione ai ritardi imputabili all'appaltatore; rif.: supra, il capo 8.2.3.*) la rinuncia totale invece attuata si manifesta non solo concessa senza alcun previo parere legale e/o specifici approfondimenti (*cfr. la dettagliata disamina delle riserve, di cui ai capi precedenti, effettuata dal Collegio*), ma altresì veniva illegittimamente riconosciuta senza alcuna valutazione della relativa convenienza economica.

8.5. - Nemmeno nella determina dell'Amministratore delegato di approvazione della transazione si rinviene alcuna motivazione circa la convenienza della rinuncia alla penale, essendo le affermazioni al riguardo formulate (*nella delibera di approvazione dello schema e nell'atto di transazione*) vuotamente assertive e meramente apodittiche, posto che ci si è limitati a ritenere, senza però fornire alcuna spiegazione, tale scelta economicamente conveniente anche in relazione alla rinuncia al giudizio da parte dell'appaltatore.

Al riguardo deve il Collegio rilevare che sebbene, indubbiamente, vi fosse un rischio di soccombenza, l'impresa, a fronte di una richiesta transattiva di € 47.719.224,00, ha accettato la somma di € 5.592.583,07 posto che, come emerso dalle differenti relazioni sulle riserve, molte di queste erano del tutto infondate. Anche tenuto conto del rischio di insolvenza dell'impresa (*in particolare predicato dalla difesa del convenuto [Omissis]*) - peraltro esulante dalla vicenda giudiziaria azionata dall'appaltatore, alla quale si corrispondeva con la transazione - non può ritenersi che la rinuncia integrale alla penale, in mancanza di ogni

	dato economico al riguardo, fosse di per sé conveniente per ANAS	
	S.p.A. nella prospettiva, oltretutto, di pressoché avvenuto	
	completamento dell'appalto.	
	8.6. - Per quanto sopra accertato e motivato deve ritenersi, quindi, che	
	la scelta di rinunciare integralmente alla penale - pur sussistendo i	
	presupposti per una sua escussione e in assenza di qualsivoglia	
	valutazione circa l'effettiva e sostanziale convenienza economica della	
	stessa ovvero della possibilità di procedere ad una sua riduzione per	
	aspetti tecnici, comunque non emergenti in atti - non sia stata assistita	
	dai canoni necessari di ragionevolezza e logicità richiesti per	
	l'amministrazione delle risorse pubbliche (<i>rif.: art. 97, Cost.; cfr., tra le</i>	
	<i>altre, l'ordinanza n. 2/2025 di questa Sezione giurisdizionale e le ulteriori</i>	
	<i>pronunce ivi richiamate).</i>	
	In particolare, valuta il Collegio che predetta scelta non sia stata	
	improntata ai criteri di economicità ed efficacia che dovrebbero assistere	
	ogni decisione amministrativa e, in particolar modo, quelle che	
	implicano una spendita di denaro pubblico ovvero la rinuncia ad	
	un'entrata, posto che l'unica motivazione in merito, documentalmente	
	addotta, è consistita nel richiamo alla nota, non conferente, del RUP (<i>cfr.,</i>	
	<i>supra, il capo 8.2.5.),</i> laddove, invece, una scelta implicante una simile	
	concessione economica al privato appaltatore (<i>di ben € 4.394.373,33</i>)	
	avrebbe richiesto un approfondito esame della sua legittimità e	
	convenienza, estrinsecando, in una congruente motivazione, sia l'iter	
	logico in proposito seguito sia il ricorrere dei presupposti indefettibili	
	di legittimità e convenienza per giungere alla relativa determinazione;	
	81	

in tale ambito integrando, il macroscopico difetto di motivazione della deliberazione di approvazione dello schema dell'atto di transazione, un indizio sintomatico rilevatore dell'evidente e, pertanto, del tutto censurabile mancato rispetto dei principi di legalità, logicità e razionalità del conseguente contratto da ritenersi, pertanto, foriero di danno erariale.

8.7. - A seguito dell'ampia trattazione concernente l'antigiuridicità della rinuncia, indebitamente attuata, concernente un rilevante credito erariale (*rif.: supra, i capi da 8.2. a 8.6.*) deve conseguentemente rilevarsi altresì, in ragione della insussistenza di ogni elemento contrario ricavabile dall'esame degli atti processuali, il mancato rispetto delle regole di cautela che sovrintendono all'amministrazione del pubblico denaro le quali, ponendosi a presidio dell'integrità delle risorse erariali, impongono che ogni decisione implicante un impatto finanziario, tanto più se considerevolmente rilevante, debba essere oculatamente ponderata e valutata.

Nella vicenda all'esame configurandosi pertanto indubbiamente, ad avviso del Collegio, la sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa dei soggetti agenti (*cfr. infra*).

8.8. - Sussiste, altresì, il danno erariale, posto che la rinuncia integrale alla penale ANAS ha rappresentato una scelta - non logica e non razionale, nei termini sopra motivati - che ha determinato una mancata entrata.

Sul punto, priva di pregio è l'argomentazione del convenuto [Omissis] secondo cui non sussisterebbe il pregiudizio contestato, posto che le

	somme utilizzate da ANAS - per sostenere la conclusione delle vicende	
	bonarie previste dal Piano Straordinario di componimento del	
	contenzioso - non appartenevano al patrimonio della Società ma, ai	
	sensi del più volte citato comma 8 dell'articolo 49 del decreto-legge n.	
	50 del 2017, si trattava di fondi CIPE.	
	Come sopra ampiamente esplicitato, nel caso di specie il danno	
	contestato non è quanto pagato nell'ambito della transazione, ma	
	quanto non riscosso con la mancata escussione della penale, trattandosi,	
	quindi, di somme che sarebbero spettate ad ANAS S.p.A. .	
	9. - Con riferimento alla posizione dei singoli convenuti, il Collegio deve	
	statuire quanto segue.	
	9.1. - Non risulta ravvisabile una responsabilità erariale in capo al	
	Direttore dei lavori [Omissis], al quale la Procura regionale ha	
	addebitato, sotto il profilo concausale, le affermazioni contenute nella	
	citata relazione del 03.10.2016. Premesso che, nell'ambito della	
	procedura di cui al più volte citato articolo 145 il Direttore dei lavori	
	deve solo essere sentito dal RUP, che ha, invece, il potere di proporre la	
	disapplicazione della penale, il [Omissis] ha argomentato in merito alla	
	non proporzionalità della stessa, in considerazione delle vicende	
	occorse nello svolgimento dell'appalto, rispetto all'interesse della	
	stazione appaltante, rimettendo la decisione di una esclusione o di una	
	rideterminazione della penale ai competenti organi, in primo luogo al	
	RUP. Tutto ciò, peraltro, quasi tre anni prima della vicenda transattiva,	
	dovendosi pertanto constatare l'insussistenza dell'elemento soggettivo	
	della responsabilità amministrativa in ogni sua connotazione.	
	83	

Non si rinviene, poi, nemmeno un'incidenza concausale della relazione del 03/10/2016 (*"Relazione del Direttore dei lavori di ausilio alla proposta del Responsabile del Procedimento in merito alla disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori"*) del [Omissis] con la decisione di totale disapplicazione, della penale contrattuale formalizzata nell'atto transattivo stipulato a tre anni di distanza. In proposito evidenziandosi che nell'indicata prospettiva, meramente di ausilio al RUP, il Direttore dei lavori argomentava altresì per la riduzione dell'entità della stessa, aspetto non tenuto in alcuna considerazione né nell'avviso espresso ai fini transattivi dal RUP [Omissis] né menzionato negli atti a firma dell'Amministratore delegato di ANAS S.p.A. (*l'approvazione dello schema di transazione del 08/03/2019 e l'atto di transazione stipulato il 10/09/2019*).

Conseguentemente, la domanda della Procura regionale proposta nei confronti del convenuto [Omissis], in quanto infondata, deve essere rigettata; correlativamente.

9.1.a. - Deve essere pertanto accolta l'istanza formulata dal medesimo *ex* art. 78, c. 4 c.g.c. e, per l'effetto, va ordinata la cancellazione dai registri immobiliari dell'avvenuta trascrizione del sequestro conservativo disposto nei relativi confronti con il decreto presidenziale in data 25 ottobre 2024.

9.2. - A diverse conclusioni deve, invece, giungersi con riguardo alle posizioni dei convenuti [Omissis] e [Omissis].

9.2.1. - Il RUP [Omissis], come già precisato, ha espresso con nota del 04/03/2019 la propria proposta (*ex art. 15, comma 8, del d.P.R. n.*

207/2010, alla Direzione Ingegneria e Verifiche di ANAS S.p.a.) sull'istanza di disapplicazione della penale (chiesta in data 14/02/2019), sulla base della precitata relazione dell'anno 2016 del Direttore dei lavori e della relazione del 27/02/2019 della Commissione di collaudo, sebbene nell'ambito di una transazione - e non di un procedimento di disapplicazione della penale - ANAS avesse deciso di operare nelle forme richieste dall'art. 145, d.P.R. n. 207/2010.

Nonostante le due relazioni di riferimento, come sopra già precisato (*cfr. il capo 8.2.5.*), avessero chiaramente messo in luce la possibilità di procedere ad una riduzione della penale, il convenuto, nella propria relazione del 04.03.2019 ha, invece, proposto la sola totale disapplicazione. Peraltro, si osserva che tale relazione si è meramente limitata a fornire un breve *excursus* delle vicende dell'appalto, riportando pedissequamente quanto già espresso dal Direttore dei lavori e dalla Commissione collaudo, non contenendo alcuna valutazione propria del RUP.

Al riguardo, viene infatti riportato quanto affermato dal [Omissis], ossia che la mera conclusione dei lavori del lotto Carena non avrebbe sortito nessun effetto pratico ai fini dell'utilizzo del tratto stradale di nuova realizzazione, condizionato nella sua apertura al traffico dalla conclusione dei lavori dei lotti contigui, in mancanza di svincoli stradali che ne avrebbero assicurato la funzionalità, per cui palese si sarebbe configurata la sproporzione della penale rispetto all'interesse dell'Anas, comunque salvaguardato con il completamento dell'opera a perfetta regola d'arte.

	Nel merito, il Collegio conviene con quanto osservato da ANAC nella delibera n. 264/2021, ossia che tali considerazioni sono smentite dal fatto che l'opera è stata aperta al traffico il giorno dopo il termine dei lavori, avvenuto in data 27.07.2016, in assenza, peraltro, del collaudo finale. Conseguentemente, come affermato dall'Autorità di vigilanza, <i>"a ben vedere, nel caso di specie, l'interesse a rendere disponibili alla comunità interventi quali quello in esame, connotati da urgenza al pari di ogni appalto che interessa le infrastrutture pubbliche, potrebbe pregiudicare ogni possibile valutazione di "sproporzione" anche ai fini di una disapplicazione parziale della penale"</i> .	
	Osserva ulteriormente sul punto il Collegio, sempre in adesione a quanto rilevato da ANAC, che anche i lavori del lotto contiguo venivano ultimati con grave ritardo (<i>non potendosi ipotizzare, ab origine, scadenze diverse nella prospettiva dell'apertura al pubblico dell'infrastruttura viaria</i>), per cui al recepimento della "giustificazione" addotta dal Direttore dei lavori - ove specularmente applicata - si correlerebbe il risultato, del tutto incongruo, di non sanzionare i ritardi ingiustificati determinatisi nell'esecuzione di entrambi gli appalti e ciò con riferimento alla mera constatazione del ritardo genericamente rilevato concernente il completamento del contiguo lotto funzionale.	
	Neppure condivisibile appare, poi, l'argomento del convenuto [Omissis] secondo cui, essendo egli intervenuto solo nella fase finale dell'appalto, non avrebbe che potuto recepire i contributi dei professionisti che lo avevano preceduto. L'assunzione dell'incarico di RUP in un momento successivo all'avvio dell'appalto, difatti, non può	
	86	

esonerare il soggetto che lo riveste da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi conoscenza degli eventi occorsi in precedenza. Il RUP, invero, è il *dominus* della procedura di gara, rivestendo una posizione preminente rispetto a tutti gli altri soggetti che concorrono all'esecuzione dell'appalto e, in quanto tale, deve disporre di tutti gli elementi e gli strumenti, *in primis* conoscitivi, per poter espletare in modo efficace e diligente il proprio incarico (*per un'esaustiva disamina del ruolo del RUP, si rimanda, ex multis, a sez. Basilicata, sent. n. 78/2021*).

9.2.2. - Al convenuto [Omissis], invece, dato il ruolo rivestito di Amministratore delegato e di Direttore generale di ANAS S.p.A., deve addebitarsi di aver approvato e stipulato la transazione in assenza sia del prescritto parere legale obbligatorio sia di una compiuta valutazione (entrambi) sulla convenienza economica della disapplicazione della penale contrattuale - con conseguente e consapevole assunzione del rischio di arrecare un grave danno all'Ente pubblico di appartenenza - essendosi il medesimo limitato, a tal fine, a richiamare le relazioni del RUP [Omissis] e della Commissione collaudo non integranti alcuna motivazione effettiva ed esaustiva delle ragioni giustificative che sottendevano alla ragionevolezza della scelta attuata. Il convenuto ha pertanto assunto la decisione, illogica e irrazionale, di rinunciare integralmente alla penale di € 4.394.373,33, nonostante la sussistenza dei presupposti per l'escussione della stessa, oltretutto senza che alcuna valutazione in merito alla possibilità di rinunciarvi - anche solo parzialmente - fosse stata resa dai pertinenti soggetti coinvolti nell'istruttoria della transazione [*i legali interni Avv.ti Graziosi e*

Malaspina (rif.: il parere prot. n. 0164736.1 del 20/03/2019) e la Commissione tecnica (rif.: la Del. n. 18/2018/PAR del 06/06/2018)]. Osserva
 ulteriormente il Collegio che, nella determina prot. n. 0459931-I del
 06/08/2019 di approvazione dello schema dell'atto di transazione, non
 risulta nemmeno esplicitata alcuna valutazione circa la presunta
 sproporzione della penale rispetto all'interesse della stazione
 appaltante. Difatti, come sostenuto dalle difese del convenuto [Omissis],
 il tema della penale, inizialmente affrontato ai sensi del più volte citato
 articolo 145, era poi confluito nell'alveo della transazione che, come
 emerge dagli atti, ha individuato quale riferimento normativo della
 fattispecie il dettato del predetto articolo, considerato che la relazione
 del RUP [Omissis] del 04.03.2019, ivi espressamente richiamata,
 ha avuto a oggetto la *"proposta del RUP, ex art. 145 comma 8 del d.P.R.*
207/2010 sull'istanza di disapplicazione della penale" e si è conclusa,
 appunto, in termini di (mera) proposta. Ebbene, nell'indicata
 prospettiva, segnatamente recepita nella sede transattiva da ANAS
 S.p.A., va richiamato che l'art. 145, *precit.*, richiede espressamente la
 valutazione della sproporzione della penale rispetto all'interesse della
 stazione appaltante, valutazione pertanto propria della stessa stazione
 appaltante, tenuta dunque a decidere nel merito; impregiudicati tutti i
 rilievi già sopra espressi, circa l'interesse di ANAS alla disapplicazione
 (eventualmente parziale) della penale, nemmeno di tale valutazione vi
 è alcuna traccia nella determina di approvazione dello schema di
 transazione ad ulteriore dimostrazione della insussistenza di qualsiasi
 elemento di razionalità della decisione di disapplicare, integralmente,

la penale quindi sottoscritta dall'Amministratore delegato. Tanto altresì

integrando un comportamento quantomeno gravemente imprudente,

negligente ed imperito al medesimo imputabile.

9.3. - Con riferimento ad entrambi i convenuti, poi, rileva il fatto che la

transazione è stata volontariamente conclusa (il 10/09/2019) - senza

che alcuno dei due svolgesse menzione alcuna ai seguenti atti - prima

dell'emissione del conto finale (*redatto dal Direttore dei lavori [Omissis],*

con visto del RUP [Omissis] in data 12.09.2019, nel quale il credito da

penale veniva determinato in € 4.394.373,33) e del collaudo dell'opera

(*avvenuto in data 29.03.2021*). Anche detto elemento si configura di

rilievo ai fini della valutazione della condotta dei predetti, posto che il

conto finale dei lavori e il certificato di collaudo costituiscono gli atti

conclusivi del procedimento e sono finalizzati non solo a rendere

definitivi i conteggi che determinano il corrispettivo dell'appaltatore

ma, vieppiù, a certificare la regolare esecuzione dell'opera. Come

rettamente osservato dalla Procura regionale, canoni minimi di

diligenza ed evidenti ragioni di buon uso delle risorse pubbliche

avrebbero imposto di attendere (se non di anticipare) il conto finale e il

certificato di collaudo prima di definire ogni pretesa con l'appaltatore,

anche con riferimento alla penale, il che tuttavia non avveniva.

9.4. - Per quanto tutto sopra esposto, il Collegio ritiene che le condotte

dei convenuti [Omissis] e [Omissis] risultino connotate

quantomeno da colpa grave, posto che entrambi, nell'esercizio delle

rispettive funzioni di RUP e di Amministratore delegato di ANAS

S.p.A., con comportamenti gravemente imprudenti, negligenti e

imperiti, hanno causalmente concorso alla indebita rinuncia integrale dell'escussione della penale contrattuale in assenza di qualsivoglia valutazione circa l'effettiva convenienza economica della scelta nonché omettendo ogni valutazione sulla possibilità, invece, di procedere solo a una sua riduzione nella prospettiva transattiva.

9.5. - Il nesso di causalità tra le predette condotte e il danno, si ritiene sia stato idoneamente dimostrato dalla Procura regionale, posto che la decisione di rinunciare integralmente alla penale, nella sede transattiva, è stata illegittimamente disposta dall'Amministratore delegato di ANAS [Omissis] su "proposta", altrettanto antigiuridica, del RUP [Omissis], risultando pertanto di palmare evidenza la sussistenza del nesso etiologico tra le condotte e il pregiudizio erariale.

9.6. - Quanto, infine, alla quantificazione del danno, il Collegio valuta che il *quantum* addebitabile a titolo di responsabilità amministrativa non possa essere individuato nell'intero ammontare della penale rinunciata.

Difatti, dagli atti di causa e, specialmente, dalle relazioni dei differenti Organi che si sono pronunciati in merito alle riserve, emerge, come già rilevato, che l'appalto si è svolto in modo anomalo, sia per imprevisti geologici sia per conduzione obiettivamente poco diligente; basti considerare che gli atti aggiuntivi e le perizie di variante sono stati approvati "a sanatoria" di lavori già previsti con ordini di servizio - e in taluni casi anche eseguiti - e che vi è stata un'interruzione delle attività della stazione appaltante dal 2016 al 2019, con uno iato di quasi tre anni dalla conclusione dei lavori all'approvazione del conto finale, con un collaudo intervenuto solo nel 2021. Va inoltre considerato che -

	impregiudicata la valutazione circa l'illogicità della scelta di rinunciare	
	integralmente alla penale e l'antigiuridicità del procedimento al	
	riguardo attuato, altresì sull'incongruo richiamo al più volte citato art.	
	145 del d.lgs. n. 50 del 2016 - una seppur non completa istruttoria sulla	
	disapplicazione era stata condotta. Conseguentemente, anche in	
	considerazione dell'elemento soggettivo, individuato nella colpa grave	
	e non nel dolo altresì indicato dalla Procura regionale, il Collegio ritiene	
	che ai convenuti debba essere addebitata una quota del 10% della penale	
	non escussa, pari a € 439.437,00, con riduzione del 90% del presunto	
	danno (20% per inefficienze correlabili alla gestione dell'appalto non	
	attribuibili ai medesimi; 20% quale alea transattiva non irrazionale e non	
	illogica concernente la penale contrattuale; 50% per attenuazione della	
	sproporzione tra l'importo domandato e le capacità reddituali dei convenuti	
	condannati), ripartita come segue:	
	- € 349.437,00 (pari al 79,519% di euro 439.437,00) a carico di [Omissis]	
	[Omissis], in considerazione del ruolo apicale rivestito e del fatto che la	
	rinuncia alla penale contrattuale, attuata con la stipula dell'atto di	
	transazione, è stata dal medesimo approvata e sottoscritta;	
	- € 90.000,00 (pari al 20,481% di euro 439.437,00) nei confronti di	
	[Omissis] [Omissis], avendo egli indebitamente e incautamente	
	formulato, in qualità di RUP, la proposta di disapplicazione integrale	
	della penale recepita nell'atto di transazione.	
	10. - Sulle somme per le quali v'è condanna sono dovuti la rivalutazione	
	monetaria, dalla data del 10.09.2019 (di stipulazione dell'atto di transazione	
	determinante la rinuncia al credito di ANAS S.p.a. relativo alla penale	
	91	

	<i>contrattuale)</i> e fino alla pubblicazione della presente sentenza, e gli	
	interessi legali, da calcolare sulle somme rivalutate dal deposito della	
	sentenza e fino al soddisfo.	
	11. - A norma dell'art. 80 c.g.c. è convertito in pignoramento, nei limiti	
	degli importi di condanna, il sequestro conservativo dei beni dei	
	convenuti [Omissis] e [Omissis] autorizzato con decreto	
	presidenziale in data 25 ottobre 2024 e confermato con ordinanza di	
	questa Sezione giurisdizionale n. 2 del 28 gennaio 2025.	
	12. - Conseguentemente, vanno rigettate le istanze incompatibili con la	
	predetta disposizione promosse dal convenuto [Omissis] ai sensi degli	
	artt. 78 e 81 c.g.c. .	
	13. - La condanna alle spese del giudizio, comprensive della fase	
	cautelare, nei termini di cui alla liquidazione attuata nel dispositivo,	
	segue la soccombenza ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 174/2016; per il	
	convenuto [Omissis] si dispone la compensazione delle spese	
	del giudizio di merito in ragione dell'assoluzione dalla prima domanda	
	e della condanna per la seconda azionate dalla Procura regionale.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria,	
	definitivamente pronunciando, <i>contrariis reiectis</i> :	
	- nel merito rigetta la domanda della Procura regionale relativa alla	
	prima posta di danno, pari ad euro 3.728.338,00, e liquida in favore degli	
	assolti le spese di lite in euro 8.700,00, oltre alla maggiorazione del 15%	
	per rimborso spese forfettarie, per ciascuno dei seguenti convenuti:	
	[Omissis] [Omissis], [Omissis] [Omissis], [Omissis] [Omissis], [Omissis]	
	92	

	[Omissis], [Omissis] [Omissis], [Omissis] [Omissis] [Omissis];	
	- nel merito rigetta le domande relative alla prima e alla seconda posta	
	di danno azionate dalla Procura regionale nei confronti del convenuto	
	[Omissis] [Omissis]; liquida in favore dell'assolto le spese di lite in euro	
	12.000,00 oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso spese	
	forfettarie;	
	- nel merito accoglie la domanda relativa alla seconda posta di danno	
	azionata dalla Procura regionale nei confronti dei convenuti [Omissis]	
	[Omissis] e [Omissis] [Omissis], condannando:	
	- il primo al risarcimento in favore di ANAS S.p.A. dell'importo di euro	
	349.437,00 (<i>trecentoquarantanovemilaquattrocentotrentasette/00</i>);	
	- il secondo al risarcimento in favore di ANAS S.p.A. dell'importo di	
	euro 90.000,00 (<i>novantamila/00</i>).	
	Su tali somme sono dovute la rivalutazione monetaria a decorrere dal	
	10.09.2019 (<i>data di stipulazione dell'atto transattivo</i>) e fino al deposito della	
	sentenza, nonché gli interessi legali sulla somma rivalutata dal deposito	
	della sentenza e fino al soddisfo;	
	- condanna [Omissis] [Omissis] al pagamento in favore dello Stato delle	
	spese di giudizio per l'importo per cui v'è condanna oltre alle spese,	
	parimenti paramtrate, della fase cautelare e [Omissis] [Omissis] al	
	pagamento delle spese parimenti paramtrate relative, ai sensi di cui in	
	motivazione, alla sola fase cautelare; si liquidano i rispettivi importi nei	
	seguenti:	
	- euro 1.289,55 (dicorsi euro milleduecentottantanove/55) per il	
	convenuto [Omissis];	
	93	

	- euro 994,90 (diconsi euro novecentonovantaquattro/90) per il	
	convenuto [Omissis].	
	Il sequestro conservativo convalidato nei confronti dei convenuti	
	[Omissis] [Omissis] e [Omissis] [Omissis] si converte in	
	pignoramento nei limiti degli importi di condanna e,	
	conseguentemente:	
	RIGETTA	
	- le ulteriori istanze del convenuto [Omissis] [Omissis] formulate ai sensi	
	degli artt. 78 e 81 c.g.c. .	
	ORDINA	
	con riferimento all'istanza <i>ex</i> artt. 78, c. 4, c.g.c. presentata dal	
	convenuto [Omissis] [Omissis], in relazione al sequestro conservativo	
	autorizzato con il decreto presidenziale emesso in data 25 ottobre 2025:	
	- alla Conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia del Territorio	
	di Cosenza, di cancellare, il sequestro trascritto in esecuzione del	
	decreto presidenziale emesso in data 25 ottobre 2024, sugli immobili	
	ubicati nel Comune di Acquappesa (CS), in Vico Primo Di Via Roma nn.	
	35 e 37 descritti al catasto fabbricati della Conservatoria di Cosenza, al	
	Foglio 17 P.lla 89 - sub. 1,2,3,4 e 5;	
	- alla Conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia del Territorio	
	di Roma, di cancellare, il sequestro trascritto in esecuzione del decreto	
	presidenziale emesso in data 25 ottobre 2024, sugli immobili ubicati nel	
	Comune di Roma, in Via San Felice Circeo n. 32 Interni 8-18, 12, 13, 18,	
	descritti al catasto fabbricati della Conservatoria di Roma al Foglio 209	
	P.lle 2509 - sub.4 e 5; 2511 - sub. 6 e 2620 - sub. 7.	
	94	

	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Perugia, all'esito delle camere di consiglio del 16 e 28	
	aprile 2025 e del 3 luglio 2025.	
	IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Elisabetta Conte	Giuseppe De Rosa
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositata in Segreteria il 1 settembre 2025.	
	P. IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	(Dott.ssa Elena Errico)	
	Dott.ssa Paola Paternoster	
	(f.to digitalmente)	
	DECRETO	
	Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52,	
	commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)	
	n. 2016/679 e all'articolo 2-septies del D.lgs. n. 196/2003, come	
	modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per	
	qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,	
	all'oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei loro	
	diritti.	
		IL PRESIDENTE
		Giuseppe De Rosa
		(f.to digitalmente)
	95	

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:

omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

P. IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(f.to digitalmente)